

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**



Corso di Laurea in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENITENZIARIO

**L'INCIDENZA DELLA “RIFORMA CARTABIA”
SULLA GIURISDIZIONE DI SORVEGLIANZA**

RELATORE:

Prof. Massimo Ruaro

CANDIDATA:

Lucrezia Bazzurro

ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I	5
L'INEFFICIENZA DEL SISTEMA PENALE ITALIANO E LA NECESSITÀ DI UNA RIFORMA	5
1. Problematiche relative al sistema sanzionatorio: il sovraffollamento carcerario	5
1.1. La bassa percentuale di misure alternative alla detenzione.	9
1.2. La crisi della pena pecuniaria	12
2. Necessità di un intervento: la riforma Cartabia	15
2.1. Scopi ed obiettivi della riforma	19
2.2. Nuova disciplina della giustizia riparativa	22
2.3. I rapporti tra giurisdizione di cognizione e giurisdizione di sorveglianza	28
2.4. Le pene sostitutive di pene detentive brevi	32
CAPITOLO II	36
DISCIPLINA ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI	36
1. Pene sostitutive: la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità	36
2. Disciplina comune delle pene sostitutive	41
3. Procedimento di applicazione ed esecuzione	45
4. Gestione, revoca e sostituzione delle pene sostitutive	50
5. Difetti della riforma, in particolare la non previsione dell'affidamento in prova sostitutivo	55
CAPITOLO III	61
DISCIPLINA ED ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE	61

1. La “nuova” pena pecuniaria.	61
2. Modifiche all’articolo 660 c.p.p.: il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria.	66
3. Il procedimento di conversione della pena pecuniaria.	70
4. Incoerenze e difficoltà della riforma.	76
CONCLUSIONI	80
BIBLIOGRAFIA	83
RINGRAZIAMENTI	90

INTRODUZIONE

Il tema trattato in questo elaborato riguarda la recente riforma della giustizia penale entrata in vigore il 30 dicembre 2022, con le ultime modifiche apportate dal Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150¹.

Nell'ambito di una riforma dalla portata vastissima, ci si soffermerà in particolare sulle modifiche riguardanti la giurisdizione di sorveglianza: alcune delle quali incidenti direttamente sulla legge penitenziaria, altre aventi per oggetto il codice penale, il codice di rito o la legge 24 novembre 1981, n. 689, ma destinate ad influenzare in via indiretta le attribuzioni e le procedure della magistratura di sorveglianza.

Le motivazioni che mi hanno portato ad approfondire questo argomento sono molteplici: in *primis*, durante la frequentazione del corso di Diritto penitenziario, mi aveva suscitato molto interesse la figura ed il ruolo svolto dal magistrato di sorveglianza, giudice al contempo “terzo e imparziale” - come esige l'art. 111 Cost. - e a “contatto diretto” con i detenuti.

Inoltre, ritengo che questa riforma sia un intervento fondamentale non solo con riguardo alla giurisdizione di sorveglianza, ma per l'intero sistema giudiziario italiano, presentando aspetti fortemente innovativi rispetto al passato, volti a risolvere alcuni problemi che da tempo incombono sull'ordinamento giuridico italiano.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare le modifiche che sono state apportate dagli interventi attuati dalla riforma al ruolo della giurisdizione di sorveglianza, con particolare attenzione ai compiti e alle funzioni svolte dal magistrato di sorveglianza in conseguenza dell'introduzione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Per affrontare questo tema è stato necessario fare riferimento a riviste ed articoli giuridici recenti e alla produzione manualistica post-riforma. Essendo la riforma “Cartabia” un argomento estremamente attuale e tutt'ora *in itinere*, vi sono

¹ G. L. GATTA, *Giustizia penale: in vigore la riforma Cartabia. Il testo delle norme transitorie modificate dalla l. n. 199/2022 in sede di conversione del d. l. n. 162/2022*, in *Sistema penale*, 30 dicembre 2022, con riferimento al D. L. 162/2022 “*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*”.

molti scritti ancora in stato di pubblicazione o in fase di aggiornamento, per cui la predisposizione di un apparato bibliografico completo ha richiesto una continua attenzione al panorama dottrinale, mentre giocoforza l'elaborazione giurisprudenziale è ancora embrionale.

Questo elaborato è suddiviso in tre capitoli.

Il primo capitolo prevede una parte introduttiva che va ad analizzare quali sono i maggiori problemi del sistema sanzionatorio italiano e quindi i motivi per cui la riforma è intervenuta in tale campo cercando di risolvere queste questioni.

Successivamente ho trattato degli scopi della riforma e dei più importanti interventi che vanno ad incidere sulle funzioni svolte dalla magistratura di sorveglianza, analizzando anche il rapporto tra quest'ultima e la giurisdizione di cognizione in conseguenza degli interventi attuati dalla riforma.

Infine, ho affrontato una delle modifiche più importanti attuate dal D. Lgs. 150/2022 e comportante fondamentali cambiamenti ai compiti svolti dalla magistratura di sorveglianza, ossia il tema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Nei capitoli successivi ho approfondito quest'ultimo argomento.

Nel secondo capitolo mi sono concentrata sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi che sono state introdotte con la riforma, quali la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, attuando un'analisi della disciplina e dell'esecuzione delle stesse improntata sempre alla verifica dei cambiamenti che sono stati apportati alle funzioni svolte dal magistrato di sorveglianza.

Infine, nel terzo capitolo ho trattato della pena pecuniaria come riformata dal D. Lgs. 150/2022 sia con riferimento alla disciplina che al procedimento di esecuzione sia della pena pecuniaria principale che della pena pecuniaria sostitutiva, tenendo sempre in considerazione i compiti svolti dalla giurisdizione di sorveglianza.

Con questo elaborato si cerca di attuare un approfondimento su quello che è il ruolo della magistratura di sorveglianza ed i compiti e le funzioni affidate al singolo magistrato, avuto riguardo ai cambiamenti che sono stati apportati alla sua posizione a seguito della recente riforma.

CAPITOLO I

L'INEFFICIENZA DEL SISTEMA PENALE ITALIANO E LA NECESSITÀ DI UNA RIFORMA

SOMMARIO. 1. Problematiche relative al sistema sanzionatorio: il sovraffollamento carcerario. – 1.1. La bassa percentuale di misure alternative alla detenzione. – 1.2. La crisi della pena pecuniaria. – 2. Necessità di un intervento: la riforma Cartabia. – 2.1. Scopi ed obiettivi della riforma. – 2.2. Nuova disciplina della giustizia riparativa. – 2.3. I rapporti tra giurisdizione di cognizione e giurisdizione di sorveglianza. – 2.4. Le pene sostitutive di pene detentive brevi.

1. Problematiche relative al sistema sanzionatorio: il sovraffollamento carcerario.

Il sistema penale italiano è caratterizzato da due grandi problematiche principali: dal punto di vista processuale dall'abnorme numero e dall'irragionevole durata dei procedimenti penali; mentre dal punto di vista sanzionatorio dal sovraffollamento carcerario che fa sì che i detenuti scontino la loro pena in condizioni aberranti².

Qualora si focalizzi l'attenzione sul versante sanzionatorio, è possibile osservare come una delle cause del sovraffollamento carcerario sia la "povertà dell'arsenale sanzionatorio", ossia il fatto che il sistema penale italiano sia caratterizzato dall'utilizzo quasi esclusivo della pena detentiva, per lo più carceraria, come risposta alla commissione di reati³.

Ma, così come sostiene anche la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, «...*La certezza della pena non è la certezza del carcere*»⁴: per questo il legislatore dovrebbe lasciare maggiore spazio anche a pene diverse, quali le misure alternative penitenziarie e la pena pecuniaria, che permettono di escludere la detenzione e diminuire così il numero di detenuti⁵.

Oggi, però, la pena pecuniaria sta attraversando un periodo di crisi: infatti prendendo in considerazione le rilevazioni dell'ISTAT, si può vedere come vi sia stata, negli ultimi decenni, una forte diminuzione dell'applicazione della multa per

² T. PADOVANI, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato ad ottenere risultati modesti*, in *Guida Dir.*, n. 41, 2022, p. 8.

³ V. NICO D'ASCOLA, *Ineffettività e incompletezza di un sistema sanzionatorio superato*, in *Processo Penale e Giustizia*, 2020.

⁴ R. DE VITO, *Fuori dal carcere? La "riforma Cartabia", le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio*, in *Questione Giustizia*, 2021, p. 4.

⁵ V. NICO D'ASCOLA, *Ineffettività e incompletezza*, cit.

condanne con almeno un delitto. Inoltre, anche l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione, in Italia, anche se aumentato negli ultimi anni, è molto inferiore rispetto alla media europea; ciò fa sì che il tasso di occupazione delle carceri non sia, ad oggi, ancora diminuito⁶.

Queste due problematiche, riguardanti le misure alternative e la pena pecuniaria, saranno affrontate in maniera più specifica nei paragrafi seguenti, adesso iniziamo trattando della questione del sovraffollamento carcerario.

Quest'ultimo, infatti, è una delle più grandi problematiche del sistema penitenziario italiano. In riferimento al rapporto tra detenuti presenti nelle carceri e posti disponibili in essi l'Italia è uno dei paesi che ha raggiunto i tassi più elevati in tutta l'Europa. Tale sovraffollamento è la causa principale della violazione di diritti fondamentali che devono essere garantiti dallo Stato ai detenuti.⁷

La stessa Costituzione, all'art. 27, comma 3, prevede che: «*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*».

Tale concetto è ripetuto anche dalla legge che disciplina l'ordinamento penitenziario,⁸ all'interno della quale, per l'appunto, si prevede che ai detenuti debba essere garantito un trattamento rieducativo volto al reinserimento sociale e personalizzato in base alle condizioni ed esigenze di ciascuno⁹.

Inoltre, anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha stabilito, all'art. 3, che: «*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti disumani o degradanti*». Per trattamento degradante si intende una situazione in cui un individuo, in questo particolare caso il detenuto, sia svilito, o comunque venga ferita la sua dignità¹⁰.

Il sovraffollamento carcerario, violando molti dei diritti che dovrebbero essere garantiti ai detenuti, sicuramente compromette la dignità di questi ultimi e non permette una rieducazione adeguata¹¹.

⁶ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 171 ss.

⁷ B. SAPONE, *Il problema del sovraffollamento carcerario*, in *DirittoConsenso*, 5 novembre 2018.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

¹⁰ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 9 ss.

¹¹ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 179.

Tale questione ha sempre costituito un delicato problema per l'Italia, in quanto un sistema penitenziario sovraffollato viene considerato del tutto inefficiente; per questo motivo il legislatore ha attuato degli interventi volti al miglioramento di tale situazione, a partire dalla legge 31 luglio 2006, n. 241¹².

Quest'ultima prevedeva la concessione dell'indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006, in misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per le pene pecuniarie¹³.

Con questo provvedimento il Parlamento ha fatto sì che diminuisse in modo immediato e drastico il numero di detenuti. Ma tali effetti non furono duraturi infatti, già dall'anno seguente, i tassi di occupazione delle carceri iniziarono a crescere e a superare nuovamente i limiti consentiti¹⁴.

Visti gli esiti di tale iniziativa il Governo adottò altre strategie tra cui il cosiddetto "Piano carceri" del 2010, un progetto volto ad aumentare la tenuta degli istituti penitenziari, incrementando anche l'organico della polizia penitenziaria, a seguito del quale venne approvata la legge 26 novembre 2010, n. 1999, che permetteva a determinati soggetti, condannati a pena detentiva in attesa della sua esecuzione o che stavano scontando la pena in carcere, che la stessa venisse eseguita nel domicilio¹⁵.

Anche tali azioni non servirono a molto: è infatti in questo quadro che si colloca la sentenza pilota della Corte Europea dei diritti dell'Uomo *Torreggiani ed altri c. Italia*, con la quale l'Italia venne condannata per violazione dell'art. 3 CEDU, avendo attuato trattamenti disumani e degradanti nei confronti dei ricorrenti¹⁶.

Così viene affermato dai giudici di Strasburgo: «...*la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico*

¹² M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 179 ss.

¹³ Legge 31 luglio 2006, n. 241, "Concessione di indulto".

¹⁴ A. COLOMBO, *Un'anomalia italiana: il sovraffollamento carcerario*, in *Il Mulino*, n. 5, 2013, p. 886.

¹⁵ S. TURCHETTI, *Legge svuotacarceri e esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 dicembre 2010, p. 5-6.

¹⁶ AA. VV., *Sentenza Torreggiani: Strasburgo condanna l'Italia*, in *Giurisprudenza Penale web*, 1° aprile 2013.

delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.»¹⁷.

In questo modo la Corte ebbe a sottolineare l'importanza di garantire condizioni di detenzione che rispettassero la dignità umana; lo Stato non può semplicemente riconoscere l'esistenza di diritti fondamentali ma deve anche mettere a disposizione, degli individui, strumenti concreti ed efficaci per far valere e proteggere tali diritti.

Questa importante sentenza trattava dei ricorsi di sette detenuti che lamentavano, appunto, le pessime condizioni della loro detenzione ma, vista la situazione delle carceri italiane ed il numero elevato di ricorsi a ciò inerenti, tale pronuncia viene definita come sentenza pilota e la Corte EDU condannò l'Italia ad intervenire entro un anno per ridurre il sovraffollamento carcerario¹⁸.

Per ottemperare alle richieste della Corte di Strasburgo l'Italia approvò diverse riforme¹⁹ in materia; il più importante intervento venne attuato con il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, poi convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117. La stessa prevedeva, al comma 1 dell'articolo 1, delle modifiche alla l. 354/1975, introducendo il nuovo articolo 35-ter, il quale fissava un rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti od internati. Tale risarcimento consisteva nella riduzione di un giorno di pena ogni dieci giorni in cui il detenuto ha patito il pregiudizio, oppure nel ripagarlo con una somma pari ad otto euro per ogni giornata trascorsa in tale situazione.²⁰

¹⁷ Corte Eur. Dir. Uomo, 13 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, in *Cass. pen.*, 2013.

¹⁸ R. CONTI, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti del detenuto*, in *Il Mulino*, n. 4, 2013.

¹⁹ Tra tali riforme rinveniamo il decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, cosiddetto "Decreto Carceri", recante "*Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*"; il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, cosiddetto "svuota carceri", prevedendo "*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*"; il decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, cosiddetto "decreto stupefacenti", recante "*Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale*".

²⁰ A. DI TULLIO D'ELISIIS, *Sovraffollamento carcerario in Italia e rimedi risarcitori: interviene la Cedu*, in *Altalex*, 15 dicembre 2014, p. 1.

La Corte EDU ha espresso una valutazione favorevole a questa normativa ed ai rimedi in essa previsti come possibile soluzione al sovraffollamento carcerario²¹.

Nel 2015 l'Italia ha continuato a soffrire di sovraffollamento carcerario, ma sicuramente l'intervento legislativo del 2014 ha comportato un miglioramento diminuendo il numero dei detenuti. Si è anche pensato che il problema della situazione carceraria potrebbe essere correlato al fatto che la legge italiana²² prevede che lo spazio minimo di una cella per un detenuto sia di nove metri quadrati, più altri cinque per ogni individuo aggiunto. Parametri, quindi, superiori rispetto a quelli previsti dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, a cui molti Stati aderiscono, per cui il rapporto tra capacità e detenuti nel 2015 sarebbe comunque positivo.²³

Tutti gli interventi legislativi attuati sono stati utili a migliorare la situazione momentaneamente, ma non hanno risolto il problema in modo definitivo; nel 2020, infatti il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ha rilevato nuovamente gravi problemi di sovraffollamento²⁴.

Ancora nel 2022 la situazione carceraria italiana non è stata risolta, per questo «una riforma organica del sistema è quindi urgente, ove l'Italia voglia ancora qualificarsi “Stato di diritto”»²⁵.

1.1. La bassa percentuale di misure alternative alla detenzione.

Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte dal legislatore all'interno della Legge sull'ordinamento penitenziario²⁶, in particolare dagli articoli 47 e seguenti²⁷.

Tali misure hanno l'obiettivo di facilitare il reinserimento del reo nella società, evitandogli il contatto con il carcere e gli effetti negativi che si potrebbero verificare di conseguenza; inoltre sono volte a ridurre il sovraffollamento

²¹ A. DI TULLIO D'ELISIIS, *op. cit.*, p. 2.

²² La capienza regolamentare degli istituti penitenziari, come disposto con circolare DAP del 17 novembre 1988, è calcolata in base al Decreto del Ministero della Sanità, 5 luglio 1975, n. 190.

²³ M. BUONASPERANZA, *Sovraffollamento carcerario: in calo la popolazione reclusa ma stentano i progressi per risolvere il problema*, in *Giurisprudenza Penale web*, n. 3, 16 marzo 2017.

²⁴ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 182.

²⁵ M. R. DONNARUMMA, *La situazione carceraria in Italia: una sconfitta dello Stato di diritto*, in *Giurisprudenza penale web*, n. 12, 16 dicembre 2022.

²⁶ Legge 354/1975.

²⁷ A. STRADA, *Le misure alternative alla pena detentiva*, in *DirittoConsenso*, 4 novembre 2021.

carcerario, consentendo ad alcuni condannati di scontare la pena al di fuori dell'istituto penitenziario²⁸.

Le principali misure alternative alla detenzione sono, come noto, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Tutte queste consentono, per raggiungere i fini predetti, di scontare la pena in luogo diverso dall'istituto penitenziario oppure di trascorrere solo parte della condanna al di fuori del carcere²⁹.

L'uso di tali modalità di esecuzione della pena ha avuto un aumento negli ultimi anni, ma, nonostante tale crescita, in Italia il tasso interno risulta ancora molto inferiore rispetto alla media europea; quando invece, vista la situazione di sovraffollamento carcerario che sovrasta il nostro sistema penitenziario, dovrebbe avere dei valori molto più elevati³⁰.

Il legislatore, infatti, anche in seguito alla sentenza *Torreggiani c. Italia*, ha promulgato delle leggi di riforma del sistema sanzionatorio italiano, tra cui la legge 28 aprile 2014, n. 67³¹; la stessa prevedeva una delega al Governo avente per oggetto talune modifiche in materia di pene detentive non carcerarie, con disposizioni in riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili³². Questo provvedimento definisce una serie di modifiche, introducendo novità riguardanti, ad esempio, l'introduzione della detenzione presso il domicilio come pena principale (rimasta "sulla carta", come si avrà modo di sottolineare, fino al 2022), il lavoro di pubblica utilità, la probation, la depenalizzazione di alcuni reati di particolare tenuità³³.

Qualche anno dopo entrò in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103³⁴, cosiddetta "Riforma Orlando", con la quale il legislatore delegò il Governo affinché apportasse delle modifiche al sistema penitenziario. Con tale provvedimento si cercarono di alleggerire le procedure svolte dinanzi al magistrato di sorveglianza,

²⁸ C. TESONE, *Misure alternative alla detenzione: quando si possono chiedere*, in *deQuo*, 13 marzo 2023.

²⁹ M. ACQUAVIVA, *Le misure alternative alla detenzione*, in *La legge per tutti*, 28 novembre 2022.

³⁰ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 187-188.

³¹ Legge 28 aprile 2014, n. 67, "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", entrata in vigore il 17 maggio 2014.

³² N. CECI, *Depenalizzazione, messa in prova e clandestinità: la legge in Gazzetta*, in *Altalex*, 22 agosto 2014.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Legge 23 giugno 2017, n. 103, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", entrata in vigore il 3 agosto 2017.

di agevolare il ricorso alle misure alternative, di favorire la giustizia riparativa, aumentando le attività lavorative attuate sia all'interno che all'esterno del carcere e di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti in funzione di una pena rieducativa³⁵.

In riferimento a tali modifiche, la stessa legge prevede all'articolo 1, comma 85: «...a) *semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanna per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza; ...*»³⁶.

Con tale riforma il legislatore ha compiuto sforzi significativi per apportare miglioramenti alle condizioni di detenzione ed al sistema penitenziario in generale; guidato dalla necessità di rispondere alle critiche sollevate dalla Corte di Strasburgo³⁷, attuando modifiche volte a promuovere la funzione riabilitativa della pena e a garantire un maggior rispetto dei diritti dei condannati³⁸.

L'Italia, con questi provvedimenti, aveva intrapreso la giusta via: eppure, a causa della tendenza securitaria di alcune forze politiche, non si sono raggiunti gli obiettivi sperati ma solo dei miglioramenti momentanei, senza risolvere in modo definitivo il problema del sovraffollamento carcerario e del poco utilizzo delle misure alternative alla detenzione³⁹.

Inoltre, tale situazione di emergenza fa sì che le modalità di esecuzione della pena all'esterno del carcere vengano utilizzate solamente per ridurre il numero di

³⁵ V. D'ALESSIO, *Capire la riforma Orlando: la modifica dell'ordinamento penitenziario*, in www.iusinitinere.it, 17 luglio 2017.

³⁶ Legge 103/2017, art. 1, c. 85, lett. a), b), c).

³⁷ Ci si riferisce alla sentenza *Torreggiani c. Italia*.

³⁸ M. DE NIGRIS, *Riforma Orlando in materia di ordinamento penitenziario*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, 7 settembre 2017.

³⁹ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 188-189.

detenuti negli istituti penitenziari, quando, invece, bisognerebbe ampliare il loro ambito di applicazione per favorire non solo la diminuzione del sovraffollamento ma anche la funzione rieducativa di tali misure⁴⁰.

1.2. La crisi della pena pecuniaria.

La pena pecuniaria è un tipo di punizione inflitta dal giudice al condannato, diversa dalla sanzione detentiva, in quanto prevede il pagamento di una somma di denaro; essa si distingue in multa, comminata in caso di delitti, ed ammenda, applicata per i reati meno gravi, noti come contravvenzioni⁴¹. Inoltre, come previsto dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689⁴², era, fino a poco tempo fa, anche una «sanzione sostitutiva» della pena detentiva breve, per cui il giudice, in caso di condanna non superiore ai 6 mesi, poteva irrogarla, secondo il criterio di ragguglio previsto dall'articolo 135 del Codice penale e tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 133 sempre del Codice penale⁴³.

Intorno agli anni Duemila l'applicazione della pena pecuniaria è entrata in crisi; vi è stata infatti una forte diminuzione delle condanne, per almeno un delitto, per le quali il giudice ha comminato solo la multa, si è passati da una percentuale dell'80% negli anni Ottanta a circa una percentuale del 15% nel 2018, in riferimento al totale delle condanne per delitto⁴⁴.

Tale cambiamento è dovuto sia alla predilezione del sistema penale italiano per la pena carceraria, sia alla ineffettività in cui versa la stessa pena pecuniaria⁴⁵.

Inoltre, anche l'altra sanzione pecuniaria, ossia l'ammenda, ha avuto un forte calo; le condanne alla stessa sono passate dal 70% nel 2003 a circa il 45% nel 2018⁴⁶.

Anche la giurisprudenza italiana ha evidenziato diversi profili di criticità della pena pecuniaria: *in primis*, si è fatto riferimento alla sua natura potenzialmente discriminatoria, anche in collegamento con il criterio di commisurazione della pena pecuniaria utilizzato; in secondo luogo, si è posto l'accento proprio sulla

⁴⁰ B. SAPONE, *Il problema del sovraffollamento*, cit.

⁴¹ AA. VV., *La pena pecuniaria*, in *Il Ministero della Giustizia*, 12 luglio 2018.

⁴² Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale".

⁴³ AA. VV., *La pena pecuniaria*, cit.

⁴⁴ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 172.

⁴⁵ *Ivi*, p. 172-173.

⁴⁶ *Ivi*, p. 174.

ineffettività di questa sanzione⁴⁷. Le rilevazioni statistiche sottolineano come le pene pecuniarie «*non vengano né eseguite, né convertite*⁴⁸», infatti i dati mostrano come tra il 2012 ed il 2019 il gettito dovuto allo Stato, derivante da tale sanzione, era pari a 6,9 miliardi ma solamente 196 milioni sono stati recuperati, ossia circa il 3%⁴⁹.

Altro difetto della pena pecuniaria è la sua natura di credito, che fa sì che lo Stato italiano debba perseguire il debitore per avere la somma dovuta⁵⁰.

Tale sistema italiano di recupero dei crediti, disciplinato dall'articolo 660 del codice di procedura penale, era un metodo dispendioso e complicato che comportava l'intervento di diversi soggetti, comunque con esiti ridotti⁵¹.

Questo articolo prevedeva il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie stabilendo una prima fase “amministrativa”, in cui competeva alla cancelleria del giudice dell'esecuzione ed al concessionario per la riscossione provvedere a recuperare la somma dovuta dal condannato ed una fase successiva, la quale si verificava solo in caso di insolvibilità, in cui spettava al magistrato di sorveglianza procedere alla conversione della pena pecuniaria in detenzione⁵².

Tale procedura era piuttosto farraginosa, per cui, in corrispondenza dell'approvazione del nuovo t.u. in materia di spese di giustizia, venne attuata una riforma⁵³ volta a renderla più semplice e rapida, con l'obiettivo di far sì che la pena pecuniaria potesse essere un'opzione valida in alternativa alla pena detentiva⁵⁴.

Tale riforma stabiliva in modo più preciso il procedimento di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione, rimanendo sempre affidato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, ma assegnava, anche a quest'ultimo, il procedimento

⁴⁷ L. GOISIS, *Pena pecuniaria e “riforma Cartabia”*. Un primo passo nel segno dell'effettività, in F. PALAZZO, L. RISICATO (a cura di), *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche*, *Giur. it.*, n. 4., aprile 2023, p. 950.

⁴⁸ E. DOLCINI, *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Dolcini e Paliero, II, Milano, 2006, p. 1099; L. GOISIS, *Le pene pecuniarie: storia, comparazione, prospettive*, in *Dir. Pen. Con.*, 2017, p. 11; in *ibidem*.

⁴⁹ L. GOISIS, *op. cit.*, p. 950.

⁵⁰ *Ivi*, p. 951.

⁵¹ C. TERRACINA, *La nuova disciplina dell'esecuzione della pena pecuniaria*, in *Giustizia insieme*, 14 aprile 2023, p. 1.

⁵² *Ivi*, p. 2.

⁵³ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo A)*”, entrato in vigore il 1° luglio 2002.

⁵⁴ C. TERRACINA, *op. cit.*, p. 1.

di conversione prima svolto dal magistrato di sorveglianza; questo per cercare di dar vita ad un sistema più efficace⁵⁵.

Non si ebbero però i risultati sperati: così intervenne la Corte costituzionale⁵⁶, dichiarando l'illegittimità di tali modifiche e comportando il ritorno alla precedente disciplina, riaffidando la procedura di conversione al magistrato di sorveglianza⁵⁷.

Sempre con la volontà di rendere più veloce la procedura di esecuzione della pena pecuniaria, il legislatore intervenne con la cosiddetta legge finanziaria del 2008⁵⁸, la quale affidava la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia ed alle pene pecuniarie ad una società di Equitalia s.p.a.⁵⁹.

Successivamente, sempre per alleggerire la procedura, sono intervenuti da un lato il legislatore, con la legge finanziaria del 2017⁶⁰, contenente integrazioni del testo del d.P.R. 115/2002, e dall'altro il Ministero della Giustizia, con una serie di circolari e direttive volte a ridurre il numero di pene non riscosse dai condannati insolvibili⁶¹.

Tutte queste riforme non sono però bastate a risolvere i problemi legati all'ineffettività della pena pecuniaria, tanto che la Corte costituzionale, ancora nel 2019, sosteneva come «*la pena pecuniaria non riesca a costituire in Italia un'alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà, come accade invece in molti altri ordinamenti.*»⁶².

Già l'anno successivo la stessa Corte si espresse nuovamente in materia, invitando il legislatore ad apportare ulteriori modifiche alla pena pecuniaria: affermò infatti che «*soltanto una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantire una commisurazione da parte del giudice proporzionata tanto alla gravità del reato quanto alle condizioni economiche del reo, e assieme di assicurarne poi l'effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla*

⁵⁵ *Ivi*, p. 3.

⁵⁶ Corte cost., 18 giugno 2003, n. 212, in *Giur. cost.*, 2003, p. 8.

⁵⁷ C. TERRACINA, *op. cit.*, p. 3.

⁵⁸ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, in riferimento all'art. 1, commi da 367 a 372.

⁵⁹ C. TERRACINA, *op. cit.*, p. 3.

⁶⁰ Legge 27 dicembre 2017, n. 205, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.

⁶¹ C. TERRACINA, *op. cit.*, p. 4.

⁶² Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 279, in *Giur. cost.*, 2019, p. 11.

*pena detentiva...»*⁶³. Tale sentenza lamentava che il sistema italiano prevedesse l'applicazione della sanzione pecuniaria senza tenere conto delle condizioni economiche del reo, tra i criteri, enunciati dall'articolo 133 del codice penale, che il giudice doveva rispettare per comminare la pena, rendendola di fatto iniqua: in particolare, non era infrequente l'applicazione di pari importi indipendentemente dalle capacità economiche del condannato, cosicché la sanzione finiva per essere troppo mite per alcuni o troppo onerosa per altri⁶⁴. La stessa pronuncia faceva riferimento anche al criterio di ragguglio previsto dall'articolo 135 del Codice penale che, con la modifica apportata ad esso dalla legge 15 luglio 2009, n. 94⁶⁵, faceva sì che con tale metodo la pena pecuniaria divenisse un privilegio per i soli condannati abbienti⁶⁶.

Solo grazie ai successivi interventi della Corte costituzionale⁶⁷ e poi alle modifiche apportate dalla riforma Cartabia⁶⁸ si cambierà tale sistema per rendere la pena pecuniaria più effettiva, equa e proporzionata⁶⁹.

2. Necessità di un intervento: la riforma Cartabia.

La giustizia italiana soffre di una grave crisi di funzionalità derivante da diverse cause tra le quali: l'irragionevole durata dei procedimenti, per cui l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo⁷⁰, l'abnorme arretrato, il numero enorme di impugnazioni e di proscioglimenti, la poca attenzione per una

⁶³ Corte cost., 11 febbraio 2020, n. 15, in *Giur. cost.*, 2020, p. 6. Sul punto, in dottrina, G. PAVICH, *La pena pecuniaria "riformata": criteri di commisurazione e modalità di rateizzazione dopo i recenti interventi legislativi*, in *Riv. Pen.*, n. 4, 2023, p. 337.

⁶⁴ *ivi*, p. 334.

⁶⁵ Legge 15 luglio 2009, n. 94, "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", entrata in vigore l'8 agosto 2009, all'articolo 32, comma 62 prevede la sostituzione delle parole "*calcolando euro 38, o frazione di euro 38*" nella nuova dicitura "*calcolando euro 250, o frazione di euro 250*".

⁶⁶ A. LARUSSA, *Riforma penale: le nuove sanzioni sostitutive di pene detentive brevi*, in *Altalex*, 25 ottobre 2021.

⁶⁷ Corte cost., 1° febbraio 2022, n. 28, in *Giur. cost.*, 2022.

⁶⁸ Si fa riferimento al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, che recava "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*".

⁶⁹ F. SANTALUCIA, L. MARANO, *La riforma della pena pecuniaria sostitutiva*, in *Riv. Pen.*, n. 3, 2023, p. 247.

⁷⁰ Nel periodo che va dal 1959 al 2020 l'Italia ha ricevuto 1.202 delle 5.950 condanne totali, pronunciate dalla Corte per violazione dei termini di ragionevole durata dei procedimenti; tali dati sono risultano dall'*European Court of Human Rights, Annual Report 2020*, in www.echr.coe.int, p. 164 ss.

distribuzione efficace delle risorse e, come abbiamo già visto precedentemente⁷¹, il sovraffollamento penitenziario e la crisi del paradigma rieducativo⁷².

In particolare, le difficili condizioni delle carceri e le sfide nel sistema sanitario rendono necessari interventi da parte dei magistrati di sorveglianza; tuttavia la loro già elevata mole di lavoro, dovuta alle numerose richieste provenienti da soggetti *in vinculis*, impedisce loro di esaminare prontamente le istanze riguardanti le misure alternative per i condannati a pene sospese, *ex* articolo 656 comma 5 c.p.p. Questa situazione comporta ritardi significativi, anche di diversi anni, nelle decisioni riguardanti i “liberi-sospesi” rispetto al momento di commissione del fatto di reato; ciò ha effetti negativi non solo sulle persone coinvolte ma anche nei confronti dei contesti familiari e relazionali, cosicché interventi tempestivi sarebbero necessari per preservare la stabilità di tali legami e per il bene della collettività.⁷³

Nonostante gli svariati interventi da parte del legislatore per migliorare il sistema italiano, questa profonda crisi non si è ancora risolta; per questo è necessario intervenire con una riforma dell’intero sistema della giustizia italiana⁷⁴.

L’evento propulsivo che ha dato l’avvio per la riforma si può individuare nella pandemia da Covid-19, in quanto essa ha ancora più rallentato un sistema già congestionato. Tale periodo di emergenza ha fatto sì che emergessero gravi problemi sistematici ma, allo stesso tempo, ha indotto a progettare nuovi meccanismi nel processo penale, mirando a ripristinare la fiducia nella giustizia sia a livello nazionale che internazionale.⁷⁵

Le origini della riforma sono lontane, esse sono individuate nella bozza di modifica del codice di procedura penale, attuata durante il primo Governo Conte, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, in materia di prescrizione dei reati⁷⁶. Con il passaggio al secondo Governo Conte non mancarono affatto i contrasti tra le forze

⁷¹ Cfr., *supra*, paragrafi 1 e 1.2.

⁷² M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 1 e 2.

⁷³ A. CALCATERRA, *Le novità introdotte dalla riforma Cartabia. Le nuove soluzioni sanzionatorie e il rinnovato ruolo dell’avvocatura*, in *Questione giustizia*, 15 febbraio 2023, p. 2.

⁷⁴ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 285.

⁷⁵ A. GAUDIERI, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 669 e 670.

⁷⁶ Si fa riferimento alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”, emanata su iniziativa dell’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede; entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

politiche in riferimento ai cambiamenti appena apportati al sistema penale; così vennero attuate alcune significative modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e la proposta così stilata venne approvata dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2020. Il mese successivo il Governo presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge AC 2435⁷⁷, costituito da un insieme di direttive di delega, indirizzate a riordinare il sistema processuale penale, e di alcune modifiche immediatamente precettive; sarà questo il punto di partenza per la riforma oggi entrata in vigore. A causa anche dell'emergenza sanitaria verificatasi il percorso di "gestazione" della proposta è andato a rilento, protraendosi per tutto il 2020.⁷⁸

Il 2021 ha rappresentato un punto di svolta significativo⁷⁹; dal 13 febbraio è subentrato il nuovo Governo Draghi, con la nuova Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia, e successivamente è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza⁸⁰. Quest'ultimo ha previsto un ambizioso progetto per rinnovare il settore della giustizia attraverso le risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea e destinate all'Italia tramite il programma *Next Generation EU*⁸¹. Il PNRR riserva all'Italia 2,3 miliardi di euro, a condizione che vengano attuate riforme nel sistema di giustizia; esso prevede quali obiettivi fondamentali il raggiungimento di un processo penale efficiente⁸² e competitivo, intervenendo sul sistema sanzionatorio e sul procedimento di esecuzione⁸³.

Con il nuovo Governo si è determinato un importante mutamento di approccio nei confronti della riforma della giustizia italiana, questo anche perché era necessario rispettare i fini stabiliti dal PNRR⁸⁴.

⁷⁷ Si fa riferimento al disegno di legge AC 2435, presentato il 13 marzo 2020, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello*".

⁷⁸ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 286 e 287.

⁷⁹ *Ivi*, p. 287.

⁸⁰ PNRR trasmesso alla Commissione europea il 5 maggio 2021.

⁸¹ Il *Next Generation UE* (NGUE) è un programma per la ripresa europea, basato sulla solidarietà e sull'equità, quali principi e valori fondamentali dell'Unione Europea; necessario a causa della crisi dovuta dall'emergenza sanitaria verificatasi per la pandemia di Covid-19, per far ripartire le economie dei Paesi membri.

⁸² È stato molto dibattuto in dottrina il significato da dare al termine "*efficiente*", si ritiene che un processo efficiente debba essere allo stesso tempo sia rapido che giusto, nel rispetto dei principi e diritti fondamentali garantiti alla persona.

⁸³ B. ROMANO, A. GAUDIERI, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 3 e 670.

⁸⁴ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 288.

Infatti, la nuova Guardasigilli Marta Cartabia fece istituire una Commissione⁸⁵, presieduta dal Ministro Giorgio Lattanzi e formata da avvocati, magistrati e professori universitari, con il compito di dare vita a delle riforme attraverso emendamenti al d.d.l. AC 2435⁸⁶.

La Ministra Cartabia aveva dichiarato esplicitamente la volontà di intervenire in maniera massiccia sul piano sanzionatorio, andando a superare l'idea di un sistema che si basasse quasi esclusivamente sulla centralità della pena carceraria come unica efficace punizione per la commissione di reati. Pertanto, era ovvio come la Commissione Lattanzi avrebbe dovuto apportare serie modifiche alla “bozza Bonafede” e occuparsi in maniera più cospicua di tale ambito, rispetto a come era stato affrontato nel testo precedente.⁸⁷

I lavori della Commissione proseguirono velocemente, per rispettare gli impegni assunti con il PNRR, ma comportarono comunque grandi cambiamenti al disegno di legge AC 2435. Già nel maggio del 2021 la Commissione presentava una relazione conclusiva ed un articolato; successivamente, il Ministero della Giustizia apportò alcuni emendamenti al testo di legge, che vennero poi approvati, dopo vivaci diverbi, con il Comunicato stampa del Consiglio dei ministri dell'8 luglio, e depositati in Parlamento. Conclusosi l'esame del provvedimento il 30 luglio, da parte della Commissione Giustizia alla Camera, il nuovo testo di legge venne adottato il 23 settembre.⁸⁸

La c.d. “riforma Cartabia”⁸⁹, approvata con il voto di fiducia, è entrata così in vigore il 19 ottobre del 2021. Essa è suddivisa in due articoli: il primo comprendente un insieme di direttive di delega al Governo, per riformare il processo penale, il sistema sanzionatorio e introdurre modifiche in tema di giustizia riparativa, che entro il 19 ottobre 2022 devono essere realizzate; il secondo contenente una serie di previsioni immediatamente precettive⁹⁰.

⁸⁵ La “Commissione Lattanzi” venne costituita con decreto ministeriale 16 marzo 2021.

⁸⁶ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 288.

⁸⁷ A. MACINA, *La genealogia normativa della Riforma Cartabia nella prospettiva parlamentare*, in *Riv. pen.*, n. 1, 2023, p. 6.

⁸⁸ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 288 e 289.

⁸⁹ Si intende la legge 27 settembre 2021, n. 134, che contiene la “*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, emanata durante il Governo presieduto dalla Ministra della giustizia Marta Cartabia da cui prende il nome la Riforma.

⁹⁰ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 289.

Da ultimo, si impone l'adozione del decreto legislativo di attuazione della legge n. 134 del 2021, a cui si provvederà a Camere sciolte e in tempi molto stretti per tentare di rispettare gli obiettivi imposti dal PNRR ed ottenere i fondi da esso previsti. Così il 4 agosto del 2022 il Consiglio dei Ministri approva lo schema di Decreto in attuazione della legge che viene poi trasmesso, per il parere, ad entrambe le Camere del Parlamento ed approvato da ambedue le Commissioni Giustizia nel mese di settembre; viene quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150⁹¹, in attuazione della predetta legge.⁹²

2.1. Scopi ed obiettivi della riforma.

Gli interventi che vengono attuati con la riforma pongono le fondamenta su diverse esigenze, volte a colpire situazioni aventi effetti negativi sui diritti fondamentali delle persone ed a rimuovere le condizioni di inefficacia del sistema di giustizia penale italiano⁹³.

L'obiettivo principale di questo provvedimento sembra essere l'efficienza del processo, vista come un elemento chiave per la giustizia nel suo complesso. Inoltre, si fa riferimento al fatto che tale riforma è anche motivata dalla necessità di raggiungere gli obiettivi specifici presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, concordati tra il Governo italiano e la Commissione Europea. In particolare una delle principali finalità è la riduzione dei tempi del processo entro il 2026, con una percentuale del 25%⁹⁴ nei tre gradi di giudizio penale.⁹⁵

Il raggiungimento di una ragionevole durata dei processi deve essere sempre però temperato con i diritti e le garanzie previste dall'articolo 111 della Costituzione⁹⁶ in tema di giusto processo⁹⁷.

⁹¹ Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, entrata in vigore il 1° novembre 2022; il D. L. 31 ottobre 2022, n. 162, ha successivamente disposto che l'entrata in vigore è prorogata al 30 dicembre 2022.

⁹² A. MACINA, *La genealogia normativa della Riforma Cartabia nella prospettiva parlamentare*, in *Riv. pen.*, n. 1, 2023, p. 8.

⁹³ A. GAUDIERI, *op.cit.*, p. 669.

⁹⁴ Si prevede nella riforma anche la riduzione dei tempi del processo civile, in questo caso, in una percentuale pari al 40%.

⁹⁵ G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia"*, in *Sistema Penale*, 15 ottobre 2021, p. 1.

⁹⁶ L'art. 111 Cost. prevede il rispetto di garanzie fondamentali da bilanciare con il principio di ragionevole durata del procedimento, quali il contraddittorio, la parità delle parti, lo svolgimento del processo dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, il diritto alla difesa.

⁹⁷ AA. VV., *Riforma Cartabia: cosa prevede e quali sono i cambiamenti*, in *Il Salvagente*, 28 gennaio 2023, p. 1, (<https://ilsalvagente.it>).

Il programma previsto all'interno della legge delega comprende una serie di interventi che riguardano tutto il processo penale, istituti fondamentali del sistema sanzionatorio e l'introduzione della disciplina della giustizia riparativa⁹⁸.

Andando ad analizzare più nello specifico il provvedimento, si può preliminarmente osservare che questo è stato, per effetto della tecnica parlamentare usata in caso di voto di fiducia, suddiviso in soli due articoli, ma costituiti da numerosi commi e trattanti diversi temi⁹⁹.

L'articolo 2 prevede modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni di attuazione della riforma: le più importanti sono quelle relative alla disciplina della prescrizione, con la previsione della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Inoltre, sono state affrontate ulteriori questioni relative ai diritti spettanti alle vittime di reato, al diritto alla difesa ed è stata anche prevista l'istituzione di alcuni comitati presso il Ministero della Giustizia.¹⁰⁰

L'articolo 1 contiene una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e delle norme di sua attuazione, del codice penale, delle norme dell'ordinamento giudiziario per la revisione del sistema sanzionatorio e per la previsione della disciplina della giustizia riparativa¹⁰¹.

Così come sostiene l'ex Consigliere della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, Prof. Gian Luigi Gatta, «...il cuore della riforma è rappresentato dai criteri di delega contenuti nell'art. 1.»¹⁰², infatti con essi il Governo è delegato dal Parlamento ad attuare ampie modifiche in tre ambiti fondamentali del diritto:

- Il processo penale, all'art. 1 dai commi 5-13 e 24-26;
- Il sistema sanzionatorio, all'art. 1 dai commi 14-17 e 21-23;
- La giustizia riparativa, all'art. 1 dai commi 18- 20.

Ciò che accomuna tutti gli interventi è la volontà di diminuire i tempi della giustizia e di produrre una deflazione processuale senza venire meno al rispetto delle fondamentali garanzie, ma alleggerendo il carico giudiziario, grazie all'introduzione di alternative al processo ed alla detenzione carceraria¹⁰³.

⁹⁸ G. L. GATTA, *op. cit.*, p. 4.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ B. ROMANO, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 3.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 4.

¹⁰² G. L. GATTA, *op. cit.*, p. 5.

¹⁰³ *Ibidem*.

Con riguardo al primo ambito vengono attuate una serie di riforme in diverse discipline riguardanti: la digitalizzazione ed il processo penale telematico, le notificazioni, le varie fasi del processo penale, le impugnazioni¹⁰⁴.

In riferimento al sistema sanzionatorio tra le modifiche che sono state attuate quelle più significati riguardano le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e la pena pecuniaria¹⁰⁵.

Per le prime infatti il Governo è stato delegato ad attuare una revisione della disciplina prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689¹⁰⁶, con lo scopo di introdurre una serie di sanzioni in alternativa alla pena carceraria¹⁰⁷.

In proposito è stato inserito l'articolo 20-*bis* nel codice penale per cercare di superare l'idea carcere-centrica del sistema, prevedendo che, per coloro che sono condannati ad una pena non superiore ai quattro anni di reclusione, la stessa venga sostituita con le sanzioni previste dalla legge 689/1981¹⁰⁸. Già in passato Cesare Beccaria aveva espresso il principio del “castigo lieve ma certo”, non completamente attuato dal nostro ordinamento, ma con tale riforma lo stesso viene tradotto nel concetto del “minor sacrificio della libertà personale del condannato”¹⁰⁹.

Inoltre, la volontà della riforma, tramite la previsione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, era quella di andare a ridurre l'abnorme problema del numero eccessivo dei c.d. “liberi-sospesi”, ossia persone condannate a sanzione detentiva ma ancora in stato di libertà perché in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sulla applicazione o meno di una misura alternativa. Questo comporta anche una perdita di significato della funzione rieducativa della pena stessa.¹¹⁰

Con riguardo alla pena pecuniaria, la legge delega prevede interventi che possano restituire alla stessa effettività e renderne più efficiente l'esecuzione¹¹¹. In particolare il Governo è delegato a semplificare e razionalizzare il procedimento di

¹⁰⁴ G. L. GATTA, *op. cit.*, p. 5-15.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 16-18.

¹⁰⁶ Legge 24 novembre 1981, n. 689, “*Modifiche al sistema penale*”.

¹⁰⁷ G. L. GATTA, *op. cit.*, p. 17.

¹⁰⁸ B. ROMANO, *op. cit.*, p. 4.

¹⁰⁹ L. RISICATO, *Introduzione*, in F. PALAZZO, L. RISICATO (a cura di), *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche, Giurisprudenza italiana*, n. 4, aprile 2023, p. 941.

¹¹⁰ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 681.

¹¹¹ A. GAUDIERI, *op.cit.*, p. 672.

esecuzione delle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei principi di equità, effettività ed efficienza, a revisionare il sistema di conversione della stessa ed a prevedere procedure adeguate affinché venga assicurata la riscossione del pagamento¹¹².

Con questo provvedimento inoltre, finalmente, viene applicata la pena pecuniaria adeguandola alle condizioni economiche del reo¹¹³.

Infine, ma non certo per importanza, è prevista dalla riforma l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa¹¹⁴. La stessa dovrà contenere la nozione, i programmi previsti, i modi di accesso e di attuazione degli stessi, le presone legittimate a parteciparvi e la valutazione degli esiti, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE¹¹⁵ e dei principi previsti in materia a livello internazionale¹¹⁶.

Gli interventi in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di *restorative justice* sono ritenuti la "scommessa" più difficile della riforma¹¹⁷.

2.2. Nuova disciplina della giustizia riparativa.

La disciplina della giustizia riparativa è contenuta all'interno del Titolo IV del Decreto legislativo n. 150/2022 e suddivisa in 25 articoli; è entrata in vigore con la conversione del Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162¹¹⁸, ad opera della Legge 30 dicembre 2022, n. 199¹¹⁹.

All'interno della legge l'intervento in questa materia può essere suddiviso in tre parti: l'insieme delle disposizioni definitorie, l'organizzazione dei servizi e gli effetti della giustizia riparativa sul sistema penale, sul processo penale e sull'ordinamento penitenziario¹²⁰.

¹¹² G. L. GATTA, *op. cit.*, p. 16.

¹¹³ L. RISICATO, *op. cit.*, p. 941.

¹¹⁴ B. ROMANO, *op. cit.*, p. 6.

¹¹⁵ Si fa riferimento alla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

¹¹⁶ G. L. GATTA, *op. cit.*, p. 20.

¹¹⁷ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 682.

¹¹⁸ Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, "*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del d.l. 159/2022, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*"; entrata in vigore il 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2022, n. 199.

¹¹⁹ G. MANNOZZI, *Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa*, in F. PALAZZO, L. RISICATO (a cura di), *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche*, *Giur. it.*, n. 4, aprile 2023, p. 955.

¹²⁰ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 770.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla legge in ambito di giustizia riparativa sono stati stanziati più di quattro milioni di euro; tale dato è significativo proprio perché in passato la mancanza di risorse economiche ha impedito una riforma in tal senso¹²¹.

La giustizia riparativa deve essere intesa come qualcosa di diverso rispetto alla mera giustizia penale, in quanto è una giustizia basata sull'attenzione e la cura delle necessità della vittima del reato e più in generale delle parti del conflitto: essa si concentra sui rapporti relazionali, dialogici e di fiducia dei soggetti coinvolti, in un'ottica di riabilitazione e ricostituzione dei legami sociali ed individuali¹²².

Non è considerata quindi né una giustizia alternativa a quella tradizionale, né, tanto meno, un modello sussidiario, ma deve essere ritenuta un percorso parallelo e complementare indirizzato alla ricomposizione del conflitto. Ciò nel rispetto, *in primis*, di quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, avendo come obiettivo la riabilitazione del reo e la riparazione della vittima del reato.¹²³

Per questo anche il ruolo del giudice cambia: egli non deve solo più assolvere o condannare il reo ma deve porsi all'interno del conflitto per risolverlo, non andando a perdere la sua posizione di neutralità ma anzi potenziandola, in quanto andrà a riconoscere ad entrambe le parti del conflitto pari dignità¹²⁴.

Il magistrato per fare ciò dovrà assumere le nozioni di base della materia, in modo tale da poter dare delle informazioni chiare ed utili alle parti del conflitto e da riuscire così a promuovere fiducia del paradigma riparativo¹²⁵.

Con questo nuovo modello di giustizia quindi non si pensa esclusivamente alla punizione del condannato ma anzi si pone al centro la vittima del reato e le sue necessità. Tale percorso di giustizia vuole contenere il più possibile i danni da vittimizzazione e tende ad essere un mezzo per raggiungere la pace sociale e ridurre la paura verso il crimine, che sembra essere oggi uno dei più grandi elementi caratterizzanti le società moderne¹²⁶. Inoltre, la giustizia riparativa è anche volta

¹²¹ G. L. GATTA, *op. cit.*, p. 20.

¹²² G. MANNOZZI, *op. cit.*, p. 956.

¹²³ M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Questione Giustizia*, 10 ottobre 2022.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ G. MANNOZZI, *op. cit.*, p. 961.

¹²⁶ F. DI MUZIO, *Giustizia riparativa e ruolo della vittima nella Riforma Cartabia*, in *Rivista penale*, n. 3, 2023, p. 227.

alla diminuzione del carico giudiziario tramite l'innesto dei nuovi processi riparativi¹²⁷.

I percorsi di giustizia riparativa prevedono che la vittima del reato ed il suo autore collaborino per trovare una soluzione alle conseguenze prodotte dalla commissione dell'illecito: ciò attraverso il sostegno di un terzo soggetto imparziale. Per questo tali programmi possono essere attuati tramite la mediazione, la conciliazione, il conferencing ed i sentencing circles¹²⁸.

Il D. Lgs. 150/2022 stesso dà una definizione di giustizia riparativa da intendersi come «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»¹²⁹.

Da tale definizione possiamo trarre come l'obiettivo perseguito dal legislatore italiano, tramite questa nuova forma di giustizia, può essere espresso dalla frase “*Connecting people to restore just relations*”, che predilige la dimensione relazionale della giustizia riparativa, in quanto cerca di far sì che le persone coinvolte dall'illecito possano trovare un accordo su come le conseguenze derivanti dal reato possano essere chiarite, guarendo anche le fratture relazionali createsi nella società¹³⁰.

Tale modalità di giustizia è azionabile in qualsiasi stato e grado del procedimento, per questo motivo si utilizza una nozione più ampia sia in riferimento all'autore dell'offesa che alla vittima¹³¹. Il primo viene definito come: la persona individuata dalla vittima, l'indagato, l'imputato, il soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale, la persona condannata con pronuncia irrevocabile o ancora la persona nei cui confronti è emessa sentenza di non luogo a procedere¹³². Mentre la vittima del reato viene identificata come la persona fisica che ha subito, in

¹²⁷ E. LORENZETTO, *Nuove sinergie tra giustizia riparativa e procedimento penale*, in F. ALONZI, L. LUDOVICI, G. SPANGHER (a cura di), *Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche, Giurisprudenza italiana*, n. 5, maggio 2023, p. 1220.

¹²⁸ V. DE GIOIA, G. PAPIRI, *La giustizia riparativa*, in *Rivista penale*, n. 12, 2022, p. 959.

¹²⁹ Articolo 42 lett. a) D. Lgs. 150/2022, sul punto, in dottrina F. MARENGHI, *Riforma penale e disciplina organi della giustizia riparativa*, in *Altalex*, 7 novembre 2022.

¹³⁰ V. ALBERTA, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 729.

¹³¹ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 770 e 771.

¹³² Articolo 42 lett. c) D. Lgs. 150/2022.

conseguenza del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dall'illecito e che in conseguenza della morte di tale soggetto ha subito un danno¹³³.

Va sottolineato che non è casuale che sia stata prevista la dizione “*persona indicata come autore dell’offesa*” e non del reato in quanto, per la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa, si esclude ogni aprioristica attribuzione legale di colpevolezza, prevedendo infatti la nozione “*persona indicata*” e non direttamente autore¹³⁴; mentre nella parte della riforma riguardante l’ordinamento penitenziario si deve fare riferimento a colui che effettivamente è l’autore del reato, condannato o internato che sia.

In riferimento alla disciplina della giustizia riparativa si prevede che essa si realizzi tramite un programma ad accesso gratuito, a cui i soggetti, precedentemente nominati, partecipano in modo consensuale (il consenso deve essere libero, consapevole, personale, informato ed espresso in forma scritta); è possibile accedere a tali percorsi di giustizia per qualsiasi fattispecie di reato indipendentemente dalla gravità dello stesso e, come abbiamo già detto, in ogni stato e grado del procedimento, ma non solo, infatti possono essere attuati tali programmi anche in fase di esecuzione delle pena o della misura di sicurezza o dopo l’esecuzione delle stesse ed infine anche a seguito di una sentenza di non luogo a procedere¹³⁵.

L’esito dei programmi non potrà avere in nessun caso effetti sfavorevoli per l’autore dell’offesa, mentre in caso di esito positivo, ossia il raggiungimento del risultato riparativo, avrà effetti favorevoli per il condannato o imputato¹³⁶.

Date le definizioni più significative in materia e visti i punti fondamentali della disciplina andiamo ora a trattare delle modifiche che questo intervento in tema di giustizia riparativa ha apportato all’ordinamento penitenziario.

All’interno dell’articolo 78 del D. Lgs. 150/2022 sono previste alcune modifiche che sono state apportate alla legge 354 del 1975; si tratta di un intervento che ha toccato tre principali questioni¹³⁷.

¹³³ Articolo 42 lett. b) D. Lgs. 150/2022.

¹³⁴ V. ALBERTA, *op. cit.*, p. 733.

¹³⁵ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, Piacenza, La Tribuna, 2023, p. 483 ss.

¹³⁶ *Ivi*, p. 509-510.

¹³⁷ *Ivi*, p. 511.

La prima modifica riguarda l'introduzione di un nuovo comma all'interno dell'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, in cui si prevede che debba essere favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa nei confronti dei condannati e degli internati¹³⁸. Tale disposizione consente quindi di accedere a questi percorsi anche durante l'esecuzione della pena o di una misura di sicurezza¹³⁹.

Il programma riparativo è un percorso parallelo ed autonomo rispetto alla normale esecuzione della pena¹⁴⁰, svolto in un'ottica di responsabilizzazione del detenuto che vi partecipa¹⁴¹. Per questo il magistrato dovrà verificare con attenzione se effettivamente sussisteva la volontà del condannato o internato di sottoporsi al programma, per escludere che egli abbia partecipato al percorso solo per ottenere dei vantaggi penitenziari e non per un vero interesse riparativo¹⁴².

Il secondo intervento prevede l'introduzione di un nuovo articolo nell'ordinamento penitenziario, ossia l'art. 15-*bis*, dedicato proprio alla giustizia riparativa. Secondo tale disposizione l'autorità giudiziaria può invitare sia condannati che internati a svolgere i programmi di giustizia riparativa, sempre nel rispetto del loro consenso e previa informazione. Il possibile esito riparativo può essere valutato dal magistrato di sorveglianza ai fini della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale o ancora dell'assegnazione al lavoro esterno; in caso di mancata attuazione del percorso, di sua interruzione, o di assenza della realizzazione dell'esito riparativo, invece, non se ne dovrà tenere conto.¹⁴³

Tale meccanismo, consistente nella possibilità di tenere in considerazione l'esito del programma solo se positivo, non è nuovo nell'ordinamento penitenziario; infatti è già previsto anche nell'articolo 13-*bis*, riguardante la partecipazione ai programmi riabilitativi speciali per coloro che hanno commesso reati sessuali o in contesti familiari¹⁴⁴.

Per la valutazione dell'esito riparativo si fa riferimento all'articolo 56 del D. Lgs. 150/2022, esso stabilisce che l'esito simbolico è caratterizzato da scuse formali

¹³⁸ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 773.

¹³⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 511.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ V. ALBERTA, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 794.

¹⁴² F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 511.

¹⁴³ *Ivi*, p. 512.

¹⁴⁴ V. ALBERTA, *op. cit.*, p. 795.

o determinati comportamenti rivolti alla comunità; in merito all'esito materiale, invece, questo può comprendere il risarcimento del danno, l'adoperarsi per ridurre gli effetti negativi derivanti dal reato o evitare che l'illecito sia portato a conseguenze ulteriori. Da qui deriverebbe il rischio di mescolare l'esito del programma con le attività riparative attuate.¹⁴⁵

La previsione dell'art. 15-*bis* O.P. è collegata alla mancanza di partecipazione della vittima del reato nei procedimenti svolti dinanzi al magistrato di sorveglianza, mentre nell'ottica della giustizia riparativa i programmi sono attuati nei confronti sia dell'autore dell'offesa ma anche della vittima; per questo si spiega un più rilevante potere del giudice in caso di mancanza di una persona che sia identificata come vittima¹⁴⁶.

Un problema in riferimento a tale norma è il rischio che da essa possa verificarsi la sovrapposizione tra il percorso riparativo e quello rieducativo. Ciò è maggiormente rafforzato dal fatto che la stessa non prevede, tra i benefici che potrebbero derivare da un esito positivo del programma riparativo, l'affidamento in prova in determinati casi e la detenzione domiciliare. La spiegazione data dai primi commentatori è che quest'ultime non sono previste all'interno dell'articolo, in ragione delle finalità terapeutiche della prima e della finalità deflattiva del sovraffollamento carcerario della seconda, ma tali motivazioni consolidano ancor di più il rischio di una confusione tra i programmi di giustizia riparativa e il percorso rieducativo del reo.¹⁴⁷

L'articolo 15-*bis* O.P. possiede anche delle incongruenze rispetto a quanto previsto dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario; infatti, quest'ultimo tra i benefici che possono essere concessi ai detenuti esclude la liberazione anticipata. Inoltre, tra questi due articoli vi sarebbe contrasto in quanto l'art. 4-*bis* prevede al primo comma la possibilità per i detenuti ed internati di accedere al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione solo nel caso in cui gli stessi abbiano collaborato con la giustizia ed, anche al comma 1-*bis*, stabilisce che tali benefici possono essere concessi solo a coloro¹⁴⁸ che «*dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria*

¹⁴⁵ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 512-513.

¹⁴⁶ V. ALBERTA, *op. cit.*, p. 795.

¹⁴⁷ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 512.

¹⁴⁸ F. LORUSSO, *Nuovo regime dei permessi premio a detenuti per reato ostativo: la prima pronuncia*, in *Altalex*, 30 marzo 2023.

*conseguenti alla condanna...»*¹⁴⁹, ciò in evidente conflitto con quanto previsto invece dal nuovo articolo 15-*bis* O.P. che prevede nei confronti dei condannati ed internati che l'esito dei programmi di giustizia riparativa, a cui accedono in modo volontario ed informato, sia valutato ai fini della concessione dei predetti benefici solo se avente esito positivo, non nel caso avesse risultato negativo.¹⁵⁰

Infine, il terzo intervento previsto dalla riforma comporta l'inserimento del comma 12 all'interno dell'articolo 47 O.P.¹⁵¹; esso stabilisce che ai fini del giudizio, svolto dal giudice di sorveglianza, dell'esito positivo del periodo di prova si deve considerare anche il percorso di giustizia riparativa attuato, solo se avente esito favorevole al reo¹⁵².

Questa valutazione, prevista per l'affidamento in prova, non viene compiuta per la liberazione condizionale; ciò può ritenersi in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 15-*bis* O.P., che stabilisce la valutazione del percorso riparativo anche per l'accesso alla liberazione condizionale¹⁵³.

2.3. I rapporti tra giurisdizione di cognizione e giurisdizione di sorveglianza.

Le modifiche apportate dalla riforma Cartabia alle pene sostitutive delle pene detentive brevi hanno inciso molto anche sul ruolo del giudice, andando a modificare i rapporti correnti tra i giudici della cognizione e la magistratura di sorveglianza; infatti adesso spetta al giudice del merito il potere di irrogare le nuove pene sostitutive e quindi scegliere la più idonea al caso di specie¹⁵⁴. Ciò poiché si ritiene che sia preferibile che il giudice della cognizione si occupi di stabilire la pena da eseguire, in quanto conoscerebbe meglio l'interessato, contrariamente alla magistratura di sorveglianza, che adotterebbe le proprie decisioni soltanto sulla base di documentazione "extraprocessuale" proveniente dall'amministrazione penitenziaria¹⁵⁵.

¹⁴⁹ Articolo 4-*bis*, c. 1-*bis*, O.P., "*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*".

¹⁵⁰ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 512.

¹⁵¹ Articolo 47 O.P., "*Affidamento in prova al servizio sociale*".

¹⁵² M. ROMANO, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 830.

¹⁵³ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 513.

¹⁵⁴ F. GROSSO, *Riforma Cartabia: riflessioni preliminari in materia di pene sostitutive*, in *Giurisprudenza Penale*, 2 maggio 2023, p. 1.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

Già in passato, con il “disegno di legge Carotti¹⁵⁶”, si era tentato di affidare la concessione delle misure alternative alla detenzione al giudice della cognizione, ma tale progetto non era andato in porto¹⁵⁷. In tale proposta erano state delineate alcune linee guida: la prima si concentrava sulla necessità di basare le misure alternative su un’ampia raccolta di informazioni relative alla persona condannata. Oggi la riforma Cartabia si è mossa in questa direzione, legando l’applicazione delle pene sostitutive alla finalità rieducativa e prevedendo la partecipazione degli uffici per l’esecuzione penale esterna. La seconda raccomandazione mirava ad evitare sovrapposizioni tra organi giudiziari diversi in riferimento all’applicazione di una stessa misura alternativa. Infatti, affinché la funzione della pena sostitutiva sia efficace, è essenziale che l’irrogazione della pena e le successive prescrizioni correlate siano sotto la giurisdizione dello stesso soggetto. Per questo la l. 134/2021 ha affidato al giudice della cognizione la fase genetica della pena sostitutiva.¹⁵⁸

La volontà della riforma era quella di velocizzare e rendere più efficace l’iter del procedimento penale senza compromettere le funzioni della magistratura di sorveglianza; infatti il PNRR non aveva previsto risorse per interventi in tale settore¹⁵⁹. Ovviamente, però, il fatto di andare ad attribuire il potere di irrogare le nuove pene sostitutive al giudice della cognizione sottrae tale attività al magistrato di sorveglianza e comporta una diminuzione del suo lavoro già appesantito da un numero abnorme di condannati, c.d. “liberi-sospesi”, in attesa dell’udienza *ex art.* 656 comma 6 c.p.p.¹⁶⁰.

Rimane nella competenza della magistratura di sorveglianza la fase esecutiva delle pene sostitutive, ad eccezione del lavoro di pubblica utilità. Inoltre anche la sostituzione della sanzione detentiva con l’affidamento in prova al servizio sociale non passa nelle mani del giudice della cognizione, questo poiché il condannato non darebbe il proprio consenso per l’applicazione di una delle pene

¹⁵⁶ Si fa riferimento al testo di legge che è poi entrato in vigore nella sua forma definitiva con la Legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante “*Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense*”.

¹⁵⁷ R. DE VITO, *Fuori dal carcere? La “riforma Cartabia”, le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio*, in *Questione Giustizia*, 2021, p. 8.

¹⁵⁸ *Ivi*, p. 8-10.

¹⁵⁹ G. MARIA PAVARIN, *La legge “Cartabia” tra pene sostitutive e sorveglianza. Il giudice di cognizione diventa finalmente (ma solo se vuole) giudice della pena, oltre che del fatto-reato*, in *Giustizia insieme*, 2 maggio 2023.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

sostitutive quando per lui sarebbe ancora possibile ottenere la misura più favorevole dell'affidamento in prova dal Tribunale di sorveglianza¹⁶¹.

Irrogata la misura da parte del giudice della cognizione, il magistrato di sorveglianza procederà alla fase esecutiva secondo quanto previsto dall'articolo 678 comma 1-*bis* del codice di procedura penale, ossia non in udienza ma "de plano"¹⁶². Lo stesso dovrà provvedere alla verifica delle prescrizioni che potrà confermare o modificare: tale compito può risultare complicato per il magistrato in quanto potrebbe cadere nella tentazione di agire come se operasse nel campo delle misure alternative, quando invece in tal caso deve attenersi a quanto già previsto dal giudice della cognizione e solo se necessario intervenire¹⁶³.

Già in passato¹⁶⁴ al giudice della cognizione era consentito sostituire le pene detentive non superiori ai due anni con la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria ma, a causa della sovrapposizione tra l'area di idoneità per la concessione della sospensione condizionale della pena e l'ambito in cui questa può essere sostituita, tale possibilità veniva di rado attuata¹⁶⁵.

Oggi, grazie alla riforma, si può dire che il giudice della cognizione si sia riappropriato di una funzione fondamentale, ossia perseguire la finalità rieducativa della pena, che deve essere rispettata non solo nella fase di cognizione, ma anche in quella esecutiva; questo infatti deve non solo più infliggere la "quantità" di pena, ma anche stabilire quale sia la sanzione più corretta al caso di specie e prevedere le prescrizioni ad essa correlate¹⁶⁶.

Il fatto che con la riforma i giudici della cognizione possano irrogare le nuove pene sostitutive, di cui due hanno contenuto pressoché coincidente con le rispettive misure alternative (detenzione domiciliare e semilibertà) che sono affidate invece alla competenza dei magistrati di sorveglianza, fa sì che le orbite dei due organi giurisdizionali si avvicinino, fino a toccarsi¹⁶⁷. Infatti, più volte nel corso del tempo i giudici di sorveglianza sono stati "incolpati" di demolire la decisione

¹⁶¹ *Ibidem*.

¹⁶² M. BORTOLATO, *Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I "liberi sospesi" e gli effetti della riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, p. 8. (Testo della lezione tenuta al corso della Scuola Superiore della Magistratura "Applicazione ed esecuzione della pena: giudice della cognizione e della sorveglianza", Napoli, Castel Capuano, 16 febbraio 2023.).

¹⁶³ *Ibidem*.

¹⁶⁴ Si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

¹⁶⁵ G. MARIA PAVARIN, *op. cit.*

¹⁶⁶ A. CALCATERRA, *Le novità introdotte dalla riforma Cartabia. Le nuove soluzioni sanzionatorie e il rinnovato ruolo dell'avvocatura*, in *Questione giustizia*, 15 febbraio 2023, p. 4-5.

¹⁶⁷ G. MARIA PAVARIN, *op. cit.*

del giudice di cognizione, svalutando il lavoro da lui svolto nell'individuazione della condanna e di dare precedenza agli interessi del reo piuttosto che alle esigenze della vittima del reato; ma con la riforma si ritiene che tale visione negativa nei confronti della magistratura di sorveglianza possa venire meno¹⁶⁸.

Questo avvicinamento potrà verificarsi anche grazie a quei criteri¹⁶⁹ che il giudice del merito dovrà rispettare per applicare la pena sostitutiva. Infatti, l'articolo 58 della legge 689 del 1981, dopo aver richiamato tali criteri, stabilisce che il giudice della cognizione possa irrogare la pena sostitutiva perseguendo la finalità rieducativa e special-preventiva e nel rispetto del principio del "minor sacrificio della libertà personale" del reo, lasciando al medesimo ampia discrezionalità nell'applicazione della stessa. Egual potere è sempre stato concesso al magistrato di sorveglianza. Altro elemento di assimilazione tra le due giurisdizioni può rinvenirsi nel fatto che il giudice della cognizione deve raccogliere tutte le informazioni relative al condannato, presso l'UEPE e le forze dell'ordine, per applicare la pena sostitutiva più idonea; lavoro che può essere paragonato all'attività istruttoria svolta dalla cancelleria del Tribunale di sorveglianza per la concessione delle misure alternative.¹⁷⁰

Inoltre, grazie all'affidamento al giudice del merito dell'irrogazione delle pene sostitutive, si garantisce un maggior rispetto del principio di proporzionalità che prima era difficilmente applicabile a causa del lungo periodo di tempo che poteva passare tra il momento del processo e quello dell'esecuzione¹⁷¹.

Ad esempio, la sentenza del 18 gennaio 2023 pronunciata dalla Giudice delle indagini preliminari di Milano¹⁷² si segnala per essere una delle prime pronunce in cui è il giudice della cognizione ad applicare la pena sostitutiva specificando le prescrizioni correlate, che potranno poi essere integrate dall'UEPE e lasciando la possibilità al magistrato di sorveglianza di andare a modificarle solo se necessario¹⁷³.

¹⁶⁸ *Ibidem*.

¹⁶⁹ Si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 133 del Codice penale.

¹⁷⁰ G. MARIA PAVARIN, *op. cit.*

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² Tribunale Milano, sentenza 18 gennaio 2023.

¹⁷³ G. L. GATTA, *Il giudice di cognizione torna ad essere giudice della pena: una prima condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva*, in *Sistema penale*, gennaio 2023.

Nel caso di specie, riguardante un procedimento per il reato di atti persecutori, il giudice va a sostituire la pena della reclusione di un anno e otto mesi con la detenzione domiciliare sostitutiva¹⁷⁴.

2.4. Le pene sostitutive di pene detentive brevi.

Uno dei più importanti interventi della riforma “Cartabia” è dunque l’introduzione delle nuove pene sostitutive, irrogate dal giudice della cognizione.

In realtà, già in passato, il legislatore aveva concesso la possibilità al giudice di sostituire la pena carceraria con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge 689 del 1981, ossia la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria. La successiva legge del 12 giugno 2003, n. 134, stabiliva che in caso di condanna ad una pena detentiva da uno a due anni il giudice poteva provvedere alla sua sostituzione con la semidetenzione, in caso di condanna da sei mesi ad un anno il giudice poteva applicare sia la semidetenzione che la libertà controllata ed infine per la pena detentiva fino a sei mesi aveva la possibilità di sostituirla con una delle tre pene indicate.¹⁷⁵

Nonostante tali sanzioni erano state introdotte per contrastare gli effetti negativi derivanti dalla pena carceraria di breve durata, le stesse furono un fallimento. Questo poiché la possibilità di sostituire la pena detentiva con tali sanzioni rientrava negli stessi limiti di pena previsti anche per la sospensione condizionale e quest’ultima era una misura più favorevole per i condannati.¹⁷⁶

La legge 134/2021 ha introdotto tali sanzioni per una finalità di deflazione carceraria e per ragioni di effettività della sanzione penale. Le pene sostitutive dovrebbero comportare una riduzione della popolazione carceraria, andando quindi ad intervenire sul problema del sovraffollamento carcerario e inoltre, in quanto alternative al trattamento intramurario, comporterebbero il superamento della visione carcero-centrica, applicando così la pena detentiva solo come “*extrema ratio*”. Infine le stesse sono state anche previste con la finalità specifica di evitare gli effetti desocializzanti derivanti dalla detenzione breve.¹⁷⁷ Tutto questo permette

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 720.

¹⁷⁶ *Ivi*, p. 720-721.

¹⁷⁷ N. PISANI, *Le pene sostitutive*, in F. PALAZZO, L. RISICATO (a cura di), *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche*, *Giur. it.*, n. 4., aprile 2023, p. 942-943.

che vi sia un maggiore adeguamento del nostro sistema al principio previsto dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione, ossia la finalità rieducativa della pena¹⁷⁸.

La riforma, permettendo al giudice della cognizione di irrogare le pene sostitutive, fa sì che lo stesso debba pronosticare i comportamenti futuri del condannato, partecipando alle funzioni prima svolte dal magistrato di sorveglianza¹⁷⁹. Questo nuovo compito svolto dal giudice del merito permette che venga maggiormente rispettato il principio rieducativo, poiché la decisione in merito al destino del condannato viene assunta subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna; in precedenza, la pena "effettiva" veniva infatti determinata dal Tribunale di sorveglianza a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato e ad altrettanto rilevante distanza di tempo dalla fine del processo, cosicché il condannato, anche se ammesso ad una misura alternativa, poteva percepire questa forma di "controllo sociale" come ingiusta e tardiva¹⁸⁰.

Anzitutto il nome "pene sostitutive di pene detentive brevi" va a sostituire la precedente denominazione di "sanzioni sostitutive"¹⁸¹; queste nuove pene rimangono disciplinate all'interno della legge 689/1981¹⁸², ma vengono anche direttamente previste dal c.p. all'articolo 20-*bis* e, in relazione ai profili processuali, all'articolo 545-*bis* c.p.p.¹⁸³.

Le pene sostitutive oggi previste sono quattro: la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ed infine la pena pecuniaria sostitutiva¹⁸⁴. Le prime due costituiscono una specie di anticipazione nella fase di merito della misura alternativa corrispondente, mentre il lavoro di pubblica utilità può rappresentare una sorta di espansione dell'analoga pena principale inflitta dal giudice di pace¹⁸⁵.

Con la riforma sono state abolite le previgenti sanzioni sostitutive della libertà controllata e della semidetenzione, è rimasta la pena pecuniaria sostitutiva, mentre non è stata accettata la proposta di prevedere anche l'affidamento in prova

¹⁷⁸ S. BOSI, *Profili generali sul tema delle sanzioni sostitutive*, in *Riv. pen.*, n. 2, 2023, p. 109.

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 10.

¹⁸¹ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 722.

¹⁸² Si fa riferimento al capo III, ossia dagli articoli 53 e seguenti di tale legge.

¹⁸³ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 453.

¹⁸⁴ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 722.

¹⁸⁵ S. BOSI, *op. cit.*, p. 110.

come ulteriore pena sostitutiva. Il giudice della cognizione può sostituire con queste nuove pene la condanna pronunciata all'esito di qualsiasi procedimento e a prescindere dall'occasionalità della condotta: in altri termini, non più solo nei procedimenti speciali ma anche nei confronti dei recidivi.¹⁸⁶

La legge 689/1981 prevede all'articolo 53 che il giudice nel pronunciare sentenza di condanna o di patteggiamento possa:

- sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni con la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva;
- sostituire la pena detentiva entro il limite di tre anni con le due pene sostitutive precedenti ed anche il lavoro di pubblica utilità;
- sostituire la pena non superiore ad un anno con la pena pecuniaria sostitutiva e le tre precedenti.¹⁸⁷

Il giudice, nel decidere in merito alla pena sostitutiva, deve rispettare i criteri previsti dall'articolo 133 c.p. ed applicare quella che ritiene più adeguata alla rieducazione del condannato¹⁸⁸ e che, attraverso le giuste prescrizioni, comporti il minor pericolo di commissione di ulteriori reati¹⁸⁹. In tal senso va letta anche la disposizione dell'articolo 1, comma 17, lett. c) della legge 134/2021 che, tra le pene sostitutive, il giudice deve scegliere quella più idonea al reinserimento sociale e che comporti il minor sacrificio possibile della libertà personale del condannato¹⁹⁰.

Inoltre il giudice, per decidere quale tra le pene sostitutive applicare, dovrà attuare una serie di valutazioni in riferimento alla persona del condannato e alla sua situazione psicofisica: terrà in conto l'età, l'eventuale possibile stato di maternità o paternità, l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, malattie certificate o le condizioni di persona affetta da AIDS¹⁹¹.

Per la disciplina relativa a queste nuove pene sostitutive la riforma "Cartabia" richiama al quadro normativo già esistente: per la semilibertà e la detenzione domiciliare sostitutive verranno applicate le disposizioni previste dalla l. 26 luglio 1975, n. 354¹⁹², valida per le corrispondenti misure alternative; per il

¹⁸⁶ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 456.

¹⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁸⁸ Si fa riferimento a quanto previsto nell'articolo 58 della legge 689/1981 "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive".

¹⁸⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 457.

¹⁹⁰ S. BOSI, *op. cit.*, p. 111.

¹⁹¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 457.

¹⁹² Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", entrata in vigore il 24 agosto 1975.

lavoro di pubblica utilità sostitutivo si fa riferimento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274¹⁹³, previsto per l'analogia pena principale irrogata dal giudice di pace¹⁹⁴.

Le disposizioni riguardanti le pene sostitutive sono applicate anche nei confronti dei minorenni ed ai reati militari, in quanto compatibili¹⁹⁵.

Nei prossimi capitoli andremo ad analizzare più nel dettaglio sia la disciplina che il procedimento relativi a ciascuna pena sostitutiva.

¹⁹³ Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in tema di “*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*”, entrato in vigore il 2 gennaio 2002.

¹⁹⁴ M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 375.

¹⁹⁵ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 14.

CAPITOLO II

DISCIPLINA ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

SOMMARIO. 1. Pene sostitutive: la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. – 2. Disciplina comune delle pene sostitutive. – 3. Procedimento di applicazione ed esecuzione. – 4. Gestione, revoca e sostituzione delle pene sostitutive. – 5. Difetti della riforma, in particolare la non previsione dell'affidamento in prova sostitutivo.

1. Pene sostitutive: la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità.

La semilibertà sostitutiva viene disciplinata all'art. 55 della l. 689/1981 ed è applicata in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni¹⁹⁶.

Questa viene considerata rispetto alle altre misure sostitutive la più afflittiva poiché è l'unica che comporta il dovere di trascorrere nell'istituto penitenziario una parte della giornata; per questo il giudice la deve applicare solo come “*extrema ratio*” quando si stabilisce che nessuna delle altre pene è idonea, nel caso di specie, a raggiungere la risocializzazione del condannato e la prevenzione dalla commissione di ulteriori reati¹⁹⁷.

I condannati e gli internati sottoposti al regime di semilibertà sostitutiva vengono collocati in appositi istituti o in apposite sezioni autonome di istituti ordinari¹⁹⁸. Tali istituti devono essere situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino, nel rispetto del principio di territorialità dell'esecuzione¹⁹⁹. Durante la permanenza in questi istituti al condannato sono applicate le disposizioni dell'O.P. e del relativo regolamento di esecuzione, se compatibili²⁰⁰.

La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo per il detenuto di trascorrere non meno di otto ore all'interno dell'istituto penitenziario e di compiere, per il resto della giornata, attività di svariato tipo: di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla risocializzazione e rieducazione, secondo il

¹⁹⁶ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 16.

¹⁹⁷ L. DE STRADIS, *La riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà sostitutiva tra spinte innovative e problematicità applicative*, in *Riv. pen.*, n. 3, 2023, p. 255 ss.

¹⁹⁸ Articolo 48 O.P., “*Regime di semilibertà*”.

¹⁹⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, Piacenza, La Tribuna, 2023, p. 458.

²⁰⁰ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 16.

programma di trattamento predisposto dall'UEPE²⁰¹ (a differenza di quanto previsto per la semilibertà quale misura alternativa, il cui programma è predisposto dal direttore dell'Istituto)²⁰².

Le attività menzionate costituiscono un dovere per il condannato e l'UEPE si occupa di vigilare ed assistere il soggetto nello svolgimento delle stesse, per garantirne l'adempimento²⁰³, secondo quanto stabilito dai principi e le modalità dell'articolo 18 del regolamento di attuazione dell'O.P.²⁰⁴.

Il giudice può anche prevedere che le uniche ore trascorse nell'istituto, nella misura minima di otto, siano quelle corrispondenti al riposo notturno in modo tale che il condannato passi il resto della giornata in libertà, lasciando maggior spazio per lo svolgimento delle attività²⁰⁵.

In caso di violazione delle prescrizioni, di cui all'art. 66 l. 689/1981, il direttore dell'istituto deve informare il magistrato di sorveglianza e l'UEPE, mentre in riferimento al rispetto della permanenza nell'istituto per almeno otto ore il controllo sul condannato viene effettuato direttamente dal direttore²⁰⁶.

La detenzione domiciliare sostitutiva è disciplinata all'art. 56 della l. 689/1981 ed è applicata in caso di condanna ad una pena detentiva minore o uguale a quattro anni²⁰⁷.

Tale pena prevede che il condannato non possa allontanarsi dal luogo indicato dal giudice per l'esecuzione della misura, questo può essere: l'abitazione del medesimo, altro luogo di privata dimora, un luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza o ancora una comunità o case famiglie protette²⁰⁸.

È elemento essenziale per la detenzione domiciliare che il condannato disponga di un domicilio idoneo alla misura; l'idoneità è valutata in relazione a finalità di prevenzione, così comportando l'esclusione di un domicilio in cui risiedono altri soggetti pregiudicati o situato in luogo ad alta densità criminale, in

²⁰¹ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 723.

²⁰² V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 16.

²⁰³ L. DE STRADIS, *op. cit.*, p. 255.

²⁰⁴ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 16, con riferimento al d.p.r. n. 230 del 2000, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà".

²⁰⁵ L. DE STRADIS, *op. cit.*, p. 255.

²⁰⁶ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 459.

²⁰⁷ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 16.

²⁰⁸ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 459.

luogo isolato da rendere difficoltosi i controlli da parte della polizia o ancora un'abitazione che non rispetti le norme igieniche²⁰⁹.

Per scegliere il luogo più adatto di esecuzione della pena il giudice deve tenere in considerazione le esigenze di tutela della persona offesa dal reato ed inoltre il domicilio non può essere un immobile occupato abusivamente, così come anche previsto dall'art. 284, comma 1-*ter*, c.p.p. in materia di arresti domiciliari²¹⁰.

Il giudice nel disporre tale misura al detenuto deve tenere in considerazione anche il trattamento predisposto dall'UEPE, il quale nel momento dell'elaborazione del programma, se ritiene che il condannato non disponga di un domicilio adatto per lo svolgimento della misura, provvede ad indicare delle soluzioni abitative idonee, anche di tipo comunitario²¹¹.

Successivamente all'applicazione della misura, l'UEPE prende in carico il condannato e ha il dovere di informare il giudice in riferimento alla sua condotta ed al percorso di risocializzazione messo in atto²¹².

Il condannato ha l'obbligo di rimanere nel domicilio per almeno dodici ore al giorno, considerando le essenziali esigenze familiari, di studio, di lavoro, di formazione professionale e di salute; in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal giudice, il "recluso" può uscire dall'abitazione per almeno quattro ore al giorno, anche se non continuative, per ragioni di vita e di salute o per svolgere quelle determinate attività previste all'interno del programma predisposto dall'UEPE²¹³. La proporzione tra le ore da trascorrere nell'abitazione e quelle in libertà è disciplinato in maniera meno rigida di quanto previsto per la rispettiva misura alternativa²¹⁴.

Il giudice autorizza il condannato ad allontanarsi dall'abitazione per motivi di vita e di lavoro senza previa verifica di tali necessità o dell'impossibilità di svolgerle diversamente; si tratta di una novità rispetto a quanto previsto per la corrispondente misura alternativa e per gli arresti domiciliari²¹⁵.

Se il giudice ritiene che vi sia necessità di un maggiore controllo nei confronti del condannato, poiché vi è pericolo di commissione di ulteriori reati o

²⁰⁹ C. MINNELLA, *La pena della detenzione domiciliare sostitutiva*, in *Riv. pen.*, n. 2, 2023, p. 137.

²¹⁰ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 16-17.

²¹¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 459.

²¹² *Ibidem*.

²¹³ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 723-724.

²¹⁴ *Ibidem*.

²¹⁵ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 17.

per garantire maggiore tutela alla persona offesa, può prescrivere particolari procedure di controllo da attuare tramite mezzi elettronici o comunque ulteriori strumenti idonei tenuti presso la polizia, tra cui, ad esempio, il braccialetto elettronico. Nonostante la nota insufficienza di tali mezzi, la indisponibilità degli stessi non può comunque impedire o ritardare l'inizio della misura sostitutiva.²¹⁶

Inoltre, si applicano alla detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto compatibili le norme relative agli arresti domiciliari e del regolamento di esecuzione dell'O.P. in materia della relativa misura alternativa²¹⁷.

Il lavoro di pubblica utilità prima dell'intervento della riforma Cartabia era applicabile solo dal giudice di pace nei confronti di condannati a delitto di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio di lieve entità o come punizione in caso di guida sotto l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti²¹⁸. Oggi è stato ampliato alla generalità dei reati ed è disciplinato all'art. 56-bis della l. 689/1981²¹⁹, il quale prevede che *«il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.»*²²⁰.

Di regola il giudice dispone che l'attività venga svolta dal condannato all'interno della regione in cui ha la residenza per un tempo minimo di sei ore e massimo di 15 ore settimanali, in modo tale da non compromettere le necessità di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto interessato²²¹.

Il giudice può disporre che il condannato attui la determinata attività per un massimo di otto ore al giorno, su richiesta dello stesso, in tal caso non viene tenuto conto del rispetto del limite massimo di ore settimanali²²². Il criterio di ragguaglio utilizzato dal giudice prevede che un giorno di detenzione equivalga a due ore di lavoro sostitutivo così comportando la possibilità di espiare un mese di pena detentiva in un mese di LPU; infatti 30 giorni di pena trascorsa nell'istituto

²¹⁶ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 459-460.

²¹⁷ *Ivi*, p. 460.

²¹⁸ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 18.

²¹⁹ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 724.

²²⁰ Articolo 56-bis, primo comma, legge n. 689 del 198, "Lavoro di pubblica utilità sostitutivo".

²²¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 460.

²²² V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 18.

penitenziario corrispondono a 60 ore di lavoro, divisibili in quattro settimane, ciascuna nel limite massimo di quindici ore²²³.

Mentre per l'applicazione del LPU da parte del giudice di pace era necessaria la richiesta direttamente dell'interessato o del suo difensore, nel caso del LPU sostitutivo il condannato deve dimostrare la sua non opposizione a sostituire la pena detentiva con tale altra misura²²⁴. Il consenso dell'interessato appare quindi necessario ai fini del rispetto dell'art. 4 della CEDU e della finalità di reinserimento sociale dello stesso²²⁵.

Ulteriore differenza tra il LPU applicato dal giudice di pace e questa nuova pena sostitutiva riguarda l'estensione temporale: il primo ha durata massima di sei mesi mentre il LPU sostitutivo ha durata pari a quella della pena detentiva che si è andati a sostituire²²⁶, potendolo però applicare in sostituzione della pena per solo una volta²²⁷.

Il LPU sostitutivo, disposto dal giudice penale, viene svolto solitamente nella regione di residenza del condannato a meno che lo stesso non faccia diversa richiesta sulla base di specifiche necessità; invece le modalità di svolgimento delle attività sono decise dalla c.d. Conferenza Stato-Regioni con un decreto ministeriale²²⁸.

Per incoraggiare l'adesione al LPU è previsto che nel caso in cui tale pena sostitutiva sia stata disposta con decreto penale di condanna o sentenza di patteggiamento e abbia avuto esito positivo, ossia siano state eliminate le conseguenze dannose del reato, se possibile, o sia stato risarcito il danno, comporti la revoca della confisca non obbligatoria²²⁹.

È anche possibile che il Gdp applichi il LPU sostitutivo su richiesta del condannato in sostituzione alla pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità entro novanta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione; in tal caso la durata della misura sostitutiva non può essere minore di un mese e superiore a sei, ma in qualsiasi momento il condannato può pagare la pena pecuniaria, secondo il criterio

²²³ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 460.

²²⁴ *Ibidem*.

²²⁵ E. DAVÌ, *Il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi*, in *Riv. pen.*, n. 2, 2023, p. 130.

²²⁶ V. SELLARONI, *Riforma processo penale: le nuove sanzioni sostitutive*, in *Altalex*, 24 novembre 2022.

²²⁷ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 462.

²²⁸ *Ivi*, p. 460-461.

²²⁹ E. DAVÌ, *op. cit.*, p. 130.

di ragguglio per cui un giorno di lavoro equivale a 250 euro, ed estinguere la pena²³⁰.

Possiamo constatare che il LPU raggiunge contemporaneamente tre obiettivi: la punizione ed il reinserimento sociale del condannato e la riparazione del danno. Sicuramente tale misura è la più efficace poiché permette al reo di riparare al danno commesso pur rimanendo nel suo “habitat”, così mantenendo le sue relazioni sociali e potendo riflettere sulle sue azioni e sulle conseguenze che hanno comportato, inoltre permette anche un avvicinamento tra il reo e la comunità, infatti quest’ultima viene coinvolta direttamente nella riabilitazione del condannato.²³¹

2. Disciplina comune delle pene sostitutive.

Tutte e tre le precedenti pene sostitutive analizzate prevedono l’applicazione di alcune disposizioni comuni.

Abbiamo visto all’art. 53 della l. 689/1981²³² i limiti di pena detentiva entro i quali il giudice può assegnare la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva ed il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Quando il giudice va ad applicare una di queste sanzioni deve tenere in considerazione la pena detentiva aumentata secondo quanto previsto dall’art. 81 c.p.²³³, ossia il giudice potrà andare a sostituire la pena detentiva solo nel caso in cui, dopo aver determinato l’aumento della stessa per concorso formale o reato continuato, questa comunque non superi il limite massimo di quattro anni²³⁴.

La scelta di quale delle pene sostitutive applicare spetta al giudice nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 della l. 689/1981, tenendo sempre in considerazione i criteri stabiliti dall’art. 133 c.p.²³⁵. Una novità prevista dall’art. 58 è che il giudice, quando applica una pena sostitutiva piuttosto che un’altra, deve dare motivazione della sua scelta in sentenza; in particolare, se decide di assegnare la semilibertà o la detenzione domiciliare sostitutive deve indicare le ragioni specifiche per cui ha ritenuto il LPU e la pena pecuniaria non idonei nel caso di

²³⁰ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 461.

²³¹ E. DAVÌ, *op. cit.*, p. 131-132.

²³² Si fa riferimento al Cap. 1, paragrafo 2.4.

²³³ Articolo 81 c.p. “*Concorso formale. Reato continuato*”.

²³⁴ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 456.

²³⁵ *Ivi*, p. 457, in riferimento a quanto detto nel Cap. 1, paragrafo 2.4.

specie²³⁶. Inoltre, lo stesso articolo prevede che il giudice non possa sostituire la pena detentiva con tali sanzioni sostitutive quando crede che vi siano valide ragioni per ritenere che il condannato non rispetti le prescrizioni stabilite²³⁷. Per determinare la pena sostitutiva più idonea devono essere tenute in considerazione anche le condizioni di salute del condannato, se queste non sono compatibili con l'esecuzione della sanzione o in presenza delle situazioni di cui agli articoli 146 e 147 c.p.²³⁸ il magistrato di sorveglianza può disporre con ordinanza il rinvio dell'esecuzione della sanzione sostituiva²³⁹.

Sono previste una serie di preclusioni alle pene sostitutive, in *primis* viene però stabilito che l'applicazione delle sanzioni sostitutive non può essere ostacolato dalla presenza di condanne precedenti²⁴⁰.

Le preclusioni sono stabilite all'interno dell'art. 59 della l. 689/1981²⁴¹ e sono suddivise in preclusioni assolute e non. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti del condannato che ha commesso il reato per cui si procede nei tre anni precedenti alla revoca di una delle tre sanzioni sostitutive, ai sensi dell'art. 66 della l. 689/1981²⁴², e nei confronti del condannato ad un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena sostitutiva che gli era stata assegnata; si tratta di preclusioni non assolute in quanto è prevista la possibilità che il giudice applichi una sanzione sostitutiva più grave di quella revocata²⁴³.

Si parla invece di preclusione assoluta nel caso in cui all'imputato debba essere applicata una misura di sicurezza personale: in tale ipotesi il giudice non potrà sostituire la pena detentiva con una sanzione sostitutiva poiché alla base dell'applicazione di una misura di sicurezza vi è la valutazione positiva della pericolosità sociale, condizione incompatibile con la prospettiva futura di astensione dalla commissione di reati prevista per assegnare una pena sostitutiva, unica eccezione è prevista in caso di parziale incapacità di intendere e di volere²⁴⁴.

²³⁶ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 726.

²³⁷ *Ivi*, p. 725.

²³⁸ Si fa riferimento alle condizioni previste dall'art. 146 c.p. "*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*" e dell'art. 147 c.p. "*Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*".

²³⁹ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 19.

²⁴⁰ S. BOSI, *Profili generali sul tema delle sanzioni sostitutive*, in *Riv. pen.*, n. 2, 2023, p. 111.

²⁴¹ Articolo 59 della legge 689/1981 "*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*", come modificato dall'art. 71 del D.L. n. 150/2022.

²⁴² Articolo 66 della legge 689/1981 "*Revoca per inosservanza delle prescrizioni*".

²⁴³ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 457-458.

²⁴⁴ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 20.

Ulteriore preclusione assoluta è quella prevista nel caso in cui si proceda nei confronti del condannato per un delitto di cui all'articolo 4-*bis* della legge 354/1975²⁴⁵, tale divieto di applicazione di una pena sostitutiva conosce una sola deroga ossia il caso in cui in sentenza venga riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis*, comma 2, c.p.²⁴⁶, tale attenuante è applicabile a diversi delitti previsti dagli articoli 318 e seguenti del c.p.²⁴⁷.

Infine l'art. 59 prevede che la pena detentiva non possa essere sostituita con quella pecuniaria se il soggetto nei cui confronti si procede era già stato condannato, nei cinque anni precedenti, a pena pecuniaria senza averla pagata, ad eccezione dell'ipotesi di conversione per insolvibilità di cui agli artt. 71 e 103 della legge 689/1981²⁴⁸.

Ulteriori preclusioni sono dettate dall'articolo 67 della l. 689/1981 in quanto prevede che nei confronti del soggetto che sta espiando una pena sostitutiva non si possano applicare misure alternative alla detenzione, queste non possono essere concesse nemmeno nell'ipotesi in cui il soggetto sia condannato a pena detentiva per conversione di cui all'art. 66 l. 689/1981, prima di aver espiato almeno metà della pena²⁴⁹.

Infine l'art. 47, comma 3-*ter*, O.P. prevede la possibilità che, dopo che sia stata espiata almeno metà della pena sostitutiva (semilibertà o detenzione domiciliare), il Tribunale di sorveglianza possa concedere l'affidamento in prova se ritiene tale misura più idonea alla rieducazione e se ritiene che non vi sia pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del condannato²⁵⁰.

Tutte queste preclusioni non sono applicabili nei confronti dei minorenni²⁵¹.

La disposizione che dimostra più di tutte l'intento del legislatore di voler incentivare l'applicazione delle pene sostitutive è l'articolo 61-*bis* della l. 689/1981 che prevede espressamente che la sospensione condizionale della pena non può

²⁴⁵ Articolo 4-*bis* legge 354/1975 "Divieto di concessione di benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti".

²⁴⁶ Articolo 323-*bis* c.p. "Circostanze attenuanti", in riferimento al comma 2 è applicata l'attenuante nei confronti di coloro che hanno collaborato con la giustizia.

²⁴⁷ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 20-21.

²⁴⁸ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 458.

²⁴⁹ *Ibidem.*

²⁵⁰ *Ibidem.*

²⁵¹ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 21.

applicarsi alle sanzioni sostitutive, così affermando la natura di modalità esecutiva delle pene sostitutive alternative alla sospensione condizionale²⁵².

L'articolo 56-ter stabilisce una serie di prescrizioni comuni alle tre pene sostitutive, prevedendone alcune obbligatorie, ossia che devono essere applicate in ogni caso, ed altre facoltative²⁵³.

Per non rendere più difficoltoso il percorso di reinserimento sociale e per non ostacolare le attività rieducative del condannato, durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, non viene più prevista la sospensione della patente di guida dello stesso²⁵⁴.

Queste prescrizioni perseguono una finalità special-preventiva ed alcune di esse sono le stesse previste per le misure alternative alla detenzione e per le misure di sicurezza²⁵⁵. Tra queste ritroviamo: « *il divieto di detenere e portare, a qualsiasi titolo, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongono concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; ...* »²⁵⁶. Tra le altre prescrizioni obbligatorie si prevede che al condannato venga ritirato il passaporto e sia sospesa la validità di qualsiasi altro documento ad esso equivalente, per impedire l'espatrio; inoltre il sottoposto alla pena sostitutiva ha il dovere di tenere e portare con sé il provvedimento di applicazione ed esecuzione della misura o eventualmente, se presente, il documento che apporta modifiche alle modalità di esecuzione, (questo provvedimento viene chiamato "carta precettiva"²⁵⁷) avendo l'obbligo di farlo vedere ad ogni richiesta da parte della polizia²⁵⁸.

²⁵² V. SELLARONI, *Riforma processo penale: le nuove sanzioni sostitutive*, in *Altalex*, 24 novembre 2022.

²⁵³ S. DEL GIUDICE, *Pene sostitutive: le novità introdotte dalla riforma Cartabia*, articolo tratto da "La riforma Cartabia: relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario", 2022.

²⁵⁴ S. BOSI, *op. cit.*, p. 110.

²⁵⁵ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 462.

²⁵⁶ Articolo 56-ter della legge 689/1981 "Prescrizioni comuni".

²⁵⁷ S. BOSI, *op. cit.*, p. 111.

²⁵⁸ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 463.

Infine il giudice, per esigenze di prevenzione, può anche prescrivere al condannato il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ha la possibilità di dettare in modo specifico la distanza da mantenere da tali luoghi e, se necessario, adottare ulteriori misure di controllo quali ad esempio il braccialetto elettronico²⁵⁹.

È comunque sempre possibile che nel corso dell'esecuzione della pena sostitutiva il giudice modifichi le prescrizioni date precedentemente²⁶⁰.

L'articolo 57 della l. 689/1981 stabilisce che la durata delle pene sostitutive corrisponde a quella della pena detentiva sostituita, infatti un giorno di semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva o LPU sostitutivo equivale ad un giorno di pena detentiva; inoltre per il LPU si tengono in considerazione anche le regole previste dall'articolo 56-*bis* della l. 689/1981²⁶¹.

3. Procedimento di applicazione ed esecuzione.

Il procedimento per l'applicazione e l'esecuzione delle pene sostitutive prevede un modello bifasico: in un primo momento interviene il giudice della cognizione che andrà a decidere se assegnare al condannato la pena sostitutiva, quale applicare e le relative prescrizioni e nella seconda fase spetterà al magistrato di sorveglianza verificare la permanenza delle condizioni per avviare l'esecuzione della misura e la gestione della stessa²⁶².

L'articolo 545-*bis* c.p.p.²⁶³ disciplina il procedimento di applicazione delle pene sostitutive; il giudice rispetta quanto previsto in esso nel caso in cui deve irrogare al condannato una pena detentiva non superiore ai quattro anni e sempre che non sia stata ordinata la sospensione condizionale della pena²⁶⁴.

Se ricorrono le condizioni per applicare una pena sostitutiva il giudice avvisa le parti e, con il consenso prestato personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale, procede a sostituire la pena detentiva con una delle misure sostitutive diverse dalla pena pecuniaria o se è possibile la sostituzione con quest'ultima quindi, sentito il pubblico ministero, decide subito; in tale ipotesi vi

²⁵⁹ C. MINELLA, *op. cit.*, p. 138.

²⁶⁰ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 724.

²⁶¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 463.

²⁶² F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 463-464.

²⁶³ Articolo 545-*bis* c.p.p. "Condanna a pena sostitutiva", introdotto con il D. Lgs. 150/2022.

²⁶⁴ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 463.

sarà quindi un'unica udienza. Nel caso in cui invece il giudice non possa decidere immediatamente si terrà una seconda udienza; per tale motivo si può dire che l'articolo prima citato presenti eventualmente un sistema bifasico.²⁶⁵

In riferimento al consenso dato dall'imputato è prevista una disciplina diversa a seconda della misura con cui viene sostituita la pena detentiva breve e proporzionata rispetto alla limitazione di libertà personale del soggetto: nel caso si tratti di semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive l'imputato deve dare il consenso in modo espresso, per la sostituzione della pena con il LPU basta la "non opposizione" dell'interessato, mentre per la pena pecuniaria sostitutiva non viene richiesto il consenso ma il giudice deve valutare se effettivamente il condannato può pagare la somma dovuta²⁶⁶.

Possono invece verificarsi casi in cui il giudice non riesce a decidere immediatamente, dovrà allora sospendere il procedimento e fissare un'ulteriore udienza non oltre sessanta giorni dandone avviso alle parti e all'UEPE competente per il territorio²⁶⁷.

Durante tale periodo di sospensione il giudice può richiedere tutte quelle informazioni che ritiene necessarie per individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato al caso di specie ed alle finalità di rieducazione e reinserimento sociale del condannato²⁶⁸. Il giudice acquisisce le informazioni dall'UEPE e dalla polizia giudiziaria in riferimento alla situazione familiare, patrimoniale e socio-economica del condannato, inoltre può richiedere anche il programma di trattamento previsto per il condannato e l'ente in cui dovrà essere svolto ed infine può ancora chiedere, se presente, la certificazione per disturbi dovuti all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o dal gioco d'azzardo ed il correlato programma terapeutico a cui il soggetto è già sottoposto o deve ancora eseguire²⁶⁹.

Le parti hanno la possibilità di fornire documenti all'UEPE e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, di depositare memorie presso la cancelleria del giudice²⁷⁰. Conclusa la fase istruttoria il giudice, con le informazioni acquisite, dovrebbe essere in grado di decidere con quale misura sostituire la pena detentiva

²⁶⁵ D. GUIDI, *La riforma delle "pene" sostitutive*, in *Legislazione penale*, 25 febbraio 2023, p. 18 e 19.

²⁶⁶ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 464.

²⁶⁷ C. MINNELLA, *op. cit.*, p. 140.

²⁶⁸ S. BOSI, *op. cit.*, p. 111-112.

²⁶⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 464-465.

²⁷⁰ C. MINNELLA, *op. cit.*, p. 140.

breve avendo riguardo ai criteri previsti dall'articolo 58 della legge 689/1981²⁷¹. All'udienza il giudice, dopo aver sentito le parti, se decide di sostituire la pena detentiva integra la sentenza con l'indicazione della pena sostitutiva che andrà ad applicare, la durata della stessa e le relative prescrizioni e gli obblighi per il condannato; se invece non dispone la sostituzione conferma il dispositivo. Nel caso in cui il giudice condanni il soggetto al LPU sostitutivo la sentenza non è appellabile.²⁷²

Grazie a questo nuovo sistema che prevede l'applicazione della pena sostitutiva direttamente da parte del giudice della cognizione si riesce a risolvere il problema dei c.d. "liberi sospesi" facendo sì che i condannati, che avevano ottenuto la sospensione dell'ordine di esecuzione²⁷³, non rimangono più in attesa della pronuncia del Tribunale di sorveglianza per l'applicazione di una misura alternativa ma appunto viene presa una decisione immediata dal giudice²⁷⁴.

Con il passaggio in giudicato della sentenza si conclude la fase cognitiva e si può passare alla fase esecutiva; tale transizione è caratterizzata da quanto previsto all'articolo 656 c.p.p.²⁷⁵. Questo articolo, grazie alla riforma²⁷⁶ ha subito delle modifiche che hanno garantito al condannato di essere informato nel modo più adeguato di tutte le sue facoltà e dei suoi diritti nel caso in cui sia sottoposto ad una pena detentiva o sostitutiva. Nell'ordine di esecuzione è stato aggiunto l'avviso che deve essere dato al condannato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa²⁷⁷. Inoltre è stato previsto anche che il condannato deve essere informato della facoltà di poter richiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o rescissione del giudicato, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di esecuzione emesso dal P.M., se vi sono i presupposti e nel caso in cui il processo si sia svolto in sua assenza; tale previsione non si ritiene applicabile nel caso in cui si deve dare esecuzione a una delle pene sostitutive in quanto in ragione della natura e della sequenza degli atti previsti dall'art. 545-bis

²⁷¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 465.

²⁷² C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 727.

²⁷³ Si fa riferimento all'articolo 656 c.p.p. "Esecuzione delle pene detentive".

²⁷⁴ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 464.

²⁷⁵ AA.VV., *Ordine di esecuzione*, in *Studio Uomo e partners*, 28 luglio 2023.

²⁷⁶ Si fa riferimento al D. Lgs. 150/2022.

²⁷⁷ Si fa riferimento a quanto previsto ai commi 3 e 5 dell'art. 656 c.p.p.

c.p.p. si pensa che il condannato sia sicuramente a conoscenza del processo svolto nei suoi confronti.²⁷⁸

La fase esecutiva delle pene sostitutive è disciplinata dall'articolo 661 c.p.p.; lo stesso sostiene che l'esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive è prevista dall'art. 62 della l. 689/1981 mentre quella relativa al lavoro di pubblica utilità sostitutivo è disciplinata all'articolo successivo della medesima legge²⁷⁹.

È compito del P.M. trasmettere senza ritardo la sentenza di condanna alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva al magistrato di sorveglianza competente, individuato in relazione al luogo di domicilio del condannato. Anche il difensore competente per la fase esecutiva o in mancanza il difensore della fase del giudizio hanno notifica del provvedimento di esecuzione.²⁸⁰

Con la riforma “Cartabia” è stato modificato l'art. 657 c.p.p.²⁸¹ introducendo la facoltà per il condannato di richiedere che il tempo trascorso in custodia cautelare o di pena detentiva espiata sia considerato per la determinazione della pena sostitutiva. Infatti, nel caso in cui deve essere eseguita la semilibertà o la detenzione domiciliare sostitutive, nell'attesa della decisione del magistrato di sorveglianza, il condannato che è sottoposto alla custodia cautelare permane nello stato detentivo e il tempo così trascorso viene considerato come pena espiata. Tale disposizione deve essere analizzata in combinato disposto con l'art. 300, comma 4-*bis*, c.p.p., il quale prevede che il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva non può rimanere in stato di custodia cautelare nell'istituto penitenziario mentre nulla dispone in riferimento alla semilibertà sostitutiva per cui si ritiene che in tal caso il condannato può permanere in tale stato. In entrambi i casi si prevede l'ulteriore applicazione dell'articolo 299 c.p.p.²⁸² per graduare la misura cautelare; in tutte le altre situazioni le misure cautelari perdono immediatamente efficacia.²⁸³

²⁷⁸ A. GAUDIERI, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 673-675.

²⁷⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 466.

²⁸⁰ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 21.

²⁸¹ Articolo 657 c.p.p. “*Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo*”, con le modifiche apportate dal D. Lgs. 150 /2022.

²⁸² Articolo 299 c.p.p. “*Revoca e sostituzione delle misure*”.

²⁸³ A. GAUDIERI, *op. cit.*, p. 675-678.

Secondo quanto previsto dall'articolo 678 c.p.p.²⁸⁴ il magistrato di sorveglianza procede *de plano*, senza formalità, emettendo entro quarantacinque giorni dalla ricezione della sentenza di condanna un'ordinanza con cui va a confermare o modificare le prescrizioni e le modalità di esecuzione della pena sostitutiva stabilita dal giudice della cognizione. Queste modifiche si ritengono necessarie quando nel periodo trascorso tra la pronuncia del giudice penale e la ricezione della sentenza al magistrato di sorveglianza siano cambiate alcune condizioni di fatto relative all'esecuzione della misura sostitutiva. Il magistrato di sorveglianza non può, di regola, cambiare il tipo di misura sostitutiva applicata anche nel caso in cui ritenga che ve ne sia una più adeguata al caso di specie, in quanto la pena sostitutiva è coperta da giudicato.²⁸⁵

Sicuramente il compito fondamentale del magistrato di sorveglianza è proprio quello di verificare se le modalità di esecuzione e le prescrizioni previste dal giudice della cognizione siano idonee alle finalità rieducative e risocializzanti del condannato e facciano sì che lo stesso non ricada nella recidiva; infatti in tale fase il magistrato andrà ad attuare una rivalutazione del giudizio già effettuato dal giudice penale in quanto il magistrato di sorveglianza svolgerà delle indagini personologiche sul condannato, a differenza di quelle svolte dal giudice della cognizione prevalentemente "sul fatto", quindi più accurate e puntuali permettendo al magistrato di sorveglianza di modificare le prescrizioni e le modalità esecutive in modo più adeguato al condannato e alla sua condizione²⁸⁶.

L'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa alle forze di polizia territorialmente competenti, all'UEPE e, nel caso in cui la pena sostitutiva applicata sia la semilibertà, anche al direttore dell'istituto penitenziario. Secondo quanto previsto dall'articolo 68 l. 689/1981 è necessario, per l'esecuzione dell'ordinanza, che la Procura competente emetta un ordine di esecuzione. L'organo di polizia consegna copia dell'ordinanza al condannato, ingiungendogli di rispettare le prescrizioni e di recarsi all'UEPE. Il periodo di pena espiata inizia a decorrere dal giorno in cui il condannato è sottoposto alle prescrizioni mentre nel caso in cui lo

²⁸⁴ Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 678 al comma 1-*bis*, c.p.p., il quale rinvia alle modalità di procedimento stabilite dall'art. 667, comma 4, c.p.p.

²⁸⁵ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 467.

²⁸⁶ O. CALAVITA, *La riforma delle sanzioni sostitutive: riflessioni processualistiche in attesa del decreto legislativo*, in *Legislazione penale*, 13 febbraio 2022, p. 15.

stesso si trovi nell'istituto penitenziario la pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo alla scarcerazione.²⁸⁷

In riferimento al lavoro di pubblica utilità sostitutivo la disciplina prevista è la medesima che per le altre due pene analizzate ma l'esecuzione del LPU viene ordinata dallo stesso giudice che ha applicato la misura e inoltre è la cancelleria di quest'ultimo a trasmettere all'UEPE il provvedimento di esecuzione²⁸⁸.

4. Gestione, revoca e sostituzione delle pene sostitutive.

Le prescrizioni previste per la semilibertà e la detenzione domiciliare sostitutive, stabilite dall'ordinanza del magistrato di sorveglianza, possono essere soggette a modifica su richiesta dello stesso condannato per comprovati motivi²⁸⁹. Secondo l'articolo 64 l. 689/1981 l'istanza è inoltrata da parte dell'UEPE al magistrato di sorveglianza che procede nelle forme previste dall'art. 678, comma 1-bis, c.p.p.²⁹⁰, ossia *de plano*, con ordinanza opponibile ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p.²⁹¹. Le prescrizioni previste per il LPU sostitutivo possono essere invece modificate dal giudice penale²⁹².

In entrambi i casi i provvedimenti devono essere inviati all'UEPE e all'organo di polizia ed anche al direttore dell'istituto penitenziario nel caso della semilibertà, tutti soggetti che si occupano di vigilare sul corretto adempimento delle prescrizioni²⁹³.

Il magistrato di sorveglianza non può comunque apportare modifiche alle prescrizioni previste dall'art. 56-ter, primo comma, numeri 1,2,4 e 5 l. 689/1981²⁹⁴.

Imposte le prescrizioni dal magistrato, il controllo che le stesse vengano rispettate dal condannato è affidato all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il soggetto sta scontando la pena sostitutiva, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente e il nucleo di polizia penitenziaria presso l'UEPE. Tali organi tengono un registro normativo e un fascicolo per ogni condannato contenente il provvedimento che applica la misura

²⁸⁷ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 467-468.

²⁸⁸ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 22.

²⁸⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 468.

²⁹⁰ Articolo 678 c.p.p. "*Procedimento di sorveglianza*".

²⁹¹ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 22.

²⁹² F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 468.

²⁹³ *Ivi*, p. 469.

²⁹⁴ *Ibidem*.

sostitutiva e le successive eventuali modifiche, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria od altre autorità e una cartella biografica in cui sono inseriti tutti i documenti relativi all'esecuzione della pena.²⁹⁵

In caso di mancata esecuzione della sanzione sostitutiva o d'inadempimento delle prescrizioni non è previsto in modo automatico il ripristino della pena detentiva ma è lasciata discrezionalità al giudice, con la finalità proprio di favorire l'esecuzione delle pene sostitutive ed utilizzare la detenzione in carcere solo come *extrema ratio*²⁹⁶.

L'articolo 66 l. 689/1981 infatti prevede che la revoca della misura si verifichi nel caso di mancata esecuzione della pena sostitutiva o di violazione grave e reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ma che la parte residua di pena si possa convertire non solo in pena detentiva ma anche in altra sanzione sostitutiva più grave²⁹⁷. Inoltre la revoca si ha solo per violazioni gravi mentre se non sono gravi devono essere almeno reiterate²⁹⁸.

È compito degli organi di polizia giudiziaria, del direttore dell'istituto in cui il condannato sconta la propria pena e del direttore dell'UEPE informare il giudice che ha applicato il LPU sostitutivo o il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza per l'esecuzione della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutive di ogni violazione delle prescrizioni sulle quali gli stessi esercitano il proprio controllo²⁹⁹.

Il magistrato di sorveglianza, ricevute tali informazioni, compie, se necessario, i relativi accertamenti e se ritiene di dover disporre la revoca della misura e la sostituzione in *pejus* o con la pena detentiva procede secondo quanto previsto dall'articolo 666 c.p.p., ossia in udienza camerale partecipata e decide con ordinanza; in egual modo procederà il giudice nel caso in cui si tratti di revoca del LPU sostitutivo³⁰⁰.

²⁹⁵ *Ibidem*, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 65 legge 689/1981 "Controllo sull'adempiamento delle prescrizioni".

²⁹⁶ N. MADIA, *Note minime, con andamento rapsodico, sugli aspetti generale delle nuove pene sostitutive*, in *Rivista penale Diritto e Procedura*, 5 luglio 2023.

²⁹⁷ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 25 e 26.

²⁹⁸ *Ibidem*.

²⁹⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 470.

³⁰⁰ *Ibidem*.

Altre ipotesi in cui è possibile che il magistrato di sorveglianza disponga la revoca della pena sostitutiva sono previste all'articolo 72 l. 689/1981³⁰¹.

Il condannato che per più di dodici ore non fa rientro nell'istituto in cui sta scontando la semilibertà sostitutiva o nel caso della detenzione domiciliare sostitutiva nei luoghi indicati dall'art. 56 l. 689/1981, è punito per il reato di evasione, salvo che il fatto sia di lieve entità, ai sensi dell'articolo 385 c.p., applicando la riduzione di pena nel caso in cui l'evaso si consegna³⁰².

Nel caso in cui invece il condannato rientri prima delle dodici ore nell'istituto o nel domicilio si verifica una violazione delle prescrizioni con la possibilità di comportare la revoca secondo quanto previsto dall'art. 66 l. 689/1981³⁰³.

Se il condannato commette un delitto non colposo durante l'esecuzione della pena sostitutiva il magistrato di sorveglianza non potrà disporre in automatico la revoca della misura e la sostituzione in pena detentiva ma potrà farlo solo dopo aver accertato che il comportamento attuato dal condannato è incompatibile con la prosecuzione della sanzione sostitutiva, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 58 l. 689/1981³⁰⁴. Non rilevano comunque le condanne alla sola pena pecuniaria o per delitti colposi o contravvenzioni³⁰⁵.

Tutte le precedenti ipotesi di revoca sono a carattere tassativo, per cui nel caso in cui vi sia carenza di alcune condizioni per l'esecuzione della pena sostitutiva (ad esempio la perdita della disponibilità del domicilio o il venire meno della possibilità di svolgere l'attività lavorativa o il trattamento rieducativo stabilito) non si può disporre la revoca ma il magistrato di sorveglianza dovrà emanare un provvedimento di "cessazione" della misura sostitutiva o di trasformazione della stessa in un'altra³⁰⁶.

Infine l'articolo 72 prevede che spetta alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna informare il magistrato di sorveglianza o il giudice

³⁰¹ N. MADIA, *op. cit.*, facendo riferimento all'art. 72 l. 689/1981 rubricato: "*Ipotesi di responsabilità penale e revoca*".

³⁰² V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 25.

³⁰³ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 470.

³⁰⁴ S. BOSI, *op. cit.*, p. 112.

³⁰⁵ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 471.

³⁰⁶ *Ibidem*.

penale, nel caso del LPU, in modo tale che gli stessi possano procedere alla revoca della misura sostitutiva³⁰⁷.

L'articolo 68 l. 689/1981 prevede la sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione di una misura di sicurezza detentiva, anche se in via provvisoria³⁰⁸. Per “*ordine di carcerazione*” si deve fare riferimento all'art. 656, comma 1, c.p.p. ma ricomprendendo qualsiasi ipotesi di ingresso in carcere quindi anche in fase cautelare mentre per “*ordine di consegna*” si richiama all'articolo 704 c.p.p.³⁰⁹.

Il magistrato di sorveglianza, o il giudice penale per il LPU, trasmette il decreto, con cui stabilisce la durata residua della pena sostitutiva, al direttore dell'istituto in cui il condannato sta scontando la pena che di conseguenza informa l'organo di polizia rispetto al giorno in cui riprenderà l'esecuzione della misura. La sanzione sostitutiva riprende a decorrere il giorno successivo a quello in cui cessa l'esecuzione della pena detentiva o dal secondo giorno successivo in caso di impossibilità per esigenze di viaggio o trasporto.³¹⁰

L'ordine di esecuzione di una delle pene sostitutive nei confronti del detenuto non può comunque sospendere l'esecuzione di una pena detentiva, di una misura di sicurezza detentiva o il corso della custodia cautelare, ciò per il rispetto del principio di prevalenza delle pene principali³¹¹.

L'articolo 69 l. 689/1981 tratta della disciplina delle licenze in favore dei condannati e della sospensione e del rinvio delle pene sostitutive³¹².

Il condannato ha la possibilità di richiedere per giustificati motivi, riguardanti la salute, il lavoro, le relazioni affettive, la famiglia, la formazione e lo studio, la concessione di licenze, ossia la temporanea sospensione dell'esecuzione della misura. Nel corso di un anno possono essere concesse più licenze ma nel limite massimo di 45 giorni complessivi. Il magistrato di sorveglianza può revocare la licenza, indipendentemente dalla revoca della pena sostitutiva, nel caso in cui il condannato non rispetti le prescrizioni imposte e nel caso in cui lo stesso non rientri

³⁰⁷ *Ibidem*.

³⁰⁸ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 24.

³⁰⁹ *Ibidem*.

³¹⁰ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 471 e 472.

³¹¹ *Ivi*, p. 472.

³¹² *Ibidem*.

in istituto o nel domicilio allo scadere dei giorni previsti dal provvedimento di concessione della licenza, e dovrà applicare quanto disposto dall'art. 66 l. 689/1981.³¹³

Il tempo trascorso in licenza è considerato come pena espiata a meno che il condannato abbia trasgredito gravemente agli obblighi imposti o non sia rientrato nell'istituto o nel domicilio di esecuzione della pena prima dello scadere della licenza e perciò il magistrato di sorveglianza lo ritenga non meritevole del beneficio, per cui decida con decreto motivato per l'esclusione dal computo di tale periodo. Avverso tale provvedimento il condannato può fare ricorso al Tribunale di sorveglianza che procederà ai sensi dell'art. 14-ter O.P., senza la partecipazione nel collegio del magistrato che ha emesso il decreto.³¹⁴

L'articolo 69 prevede anche l'istituto del rinvio dell'esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive nei casi di cui agli artt. 146 e 147 c.p.³¹⁵, secondo la procedura prevista dall'art. 684 c.p.p.³¹⁶, ossia, quando vi sono fondati motivi di ritenere che il Tribunale di sorveglianza disponga il rinvio, spetta al magistrato di sorveglianza con ordinanza stabilire il differimento dell'esecuzione o la liberazione del condannato³¹⁷. Il rinvio comporta la fissazione di un termine finale allo scadere del quale il giudice verifica la presenza o meno delle condizioni che avevano giustificato il provvedimento di rinvio e dispone la proroga del termine di rinvio dell'esecuzione o la declaratoria di non applicazione del differimento stesso³¹⁸.

Infine l'articolo prevede che «*Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.*»³¹⁹.

All'articolo 70 della l. 689/1981 è previsto che in caso di esecuzione di pene sostitutive concorrenti si applichino, in quanto compatibili, gli articoli da 71 a 80 c.p.³²⁰. Infatti è possibile che uno stesso soggetto venga condannato, per diversi

³¹³ *Ibidem.*

³¹⁴ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 23.

³¹⁵ Si fa riferimento agli artt. 146 c.p. "Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena" e 147 c.p. "Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena".

³¹⁶ Articolo 684 c.p.p. "Rinvio dell'esecuzione".

³¹⁷ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 23.

³¹⁸ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 473.

³¹⁹ Articolo 69 l. 689/1981 "Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive".

³²⁰ Gli articoli da 71 ad 80 del c.p. fanno riferimento ai criteri del concorso delle pene.

reati, all'esecuzione di più pene sostitutive anche di diversa specie: se il cumulo delle pene detentive sostituite non supera i quattro anni si applicano le singole misure sostitutive distintamente, solo per la pena pecuniaria ed il LPU sostitutivo è permesso applicarle oltre il limite previsto all'art. 53 l. 689/198; se invece il cumulo di tali pene eccede la durata di quattro anni si applica la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari od inferiore a quattro anni. Nel caso in cui il soggetto sia condannato sia ad una pena detentiva che a pene sostitutive dovrà scontare prima la pena detentiva e poi, nell'ordine, la semilibertà, la detenzione domiciliare e il LPU, rispettando quindi il principio di priorità di esecuzione della pena più afflittiva.³²¹

La competenza a decidere in tema di esecuzione di pene concorrenti spetta al magistrato di sorveglianza secondo quanto previsto dall'art. 51-*bis* l. 354/1975³²².

Infine, l'articolo 76 l. 689/1981 prevede che alle pene sostitutive siano applicate, in quanto compatibili, alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario tra cui: il precedentemente citato articolo 51-*bis*, stabilendo che al sopravvenire di una nuova condanna spetti al magistrato di sorveglianza decidere sull'estensione o cessazione della misura; l'art. 47, comma 12-*bis*, che prevede, nei confronti dei soggetti a cui viene applicata una misura alternativa, la concessione della liberazione anticipata da parte del magistrato di sorveglianza secondo quanto previsto dall'art. 69-*bis* O.P.; la disciplina relativa alle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative prevista all'art. 51-*quater*; ed infine l'art. 53-*bis* relativo al computo del periodo di licenza ai fine della durata della pena sostitutiva³²³.

5. Difetti della riforma, in particolare la non previsione dell'affidamento in prova sostitutivo.

Uno degli obiettivi principali della riforma è quello di evitare gli effetti negativi derivanti dalla condanna a pene detentive brevi. Queste infatti contrastano con la finalità rieducativa prevista dalla stessa Costituzione³²⁴ poiché fanno sì che

³²¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 466, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 70 della legge 689/1981 "Esecuzione di pene sostitutive concorrenti".

³²² V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 24.

³²³ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 469 e 470.

³²⁴ Si fa riferimento all'art. 27, comma 3, Cost. "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

il condannato trascorra un breve periodo nell'istituto penitenziario ed il contatto con gli altri detenuti potrebbe ostacolare la sua rieducazione e il reinserimento sociale o addirittura costituire un fattore criminogeno. Per tale ragione la riforma ha previsto l'introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi con la volontà di evitare tali effetti dannosi verso i condannati per reati non gravi, oltre ai tradizionali obiettivi di riduzione del sovraffollamento carcerario e di decongestionamento del carico giudiziario, in particolare con riguardo all'applicazione delle misure alternative.³²⁵

Nelle aspettative del legislatore la riforma avrebbe dovuto avere un impatto positivo sul problema del sovraffollamento in quanto nel 2021³²⁶ i detenuti condannati a pene detentive brevi erano poco meno del 30% del totale, così con l'introduzione delle pene sostitutive si sarebbe ridotto sicuramente il numero di detenuti negli istituti penitenziari in quanto lo sconto di queste nuove pene è *extramurario*³²⁷.

Con l'aumento dell'utilizzo delle pene sostitutive, fondamentale diventa il ruolo dell'UEPE, organo principale per l'esecuzione penale esterna. Problema già riscontrato da tempo che potrebbe mettere a rischio gli effetti positivi derivanti dalla riforma è proprio la mancanza di risorse umane presso l'UEPE, necessarie per l'esecuzione dei programmi e per il controllo dei condannati durante l'esecuzione di tali pene sostitutive. Infatti la carenza di personale potrebbe ritardare od impedire la trasmissione al giudice delle informazioni, relative al condannato, necessarie per applicare la pena sostitutiva più idonea al caso di specie. Ciò potrebbe comportare gravi rischi agli obiettivi perseguiti con l'introduzione di tali misure sostitutive e ritardi nell'applicazione delle stesse.³²⁸

È stato infatti affermato dalla dottrina come senza investire risorse nell'organico degli uffici di esecuzione penale esterna la riforma non avrà grandi risultati: potranno raggiungersi effetti deflattivi ma non gli obiettivi di risocializzazione ed abbassamento dei tassi di recidiva³²⁹.

³²⁵ D. GUIDI, *op. cit.*, p. 6 e 7.

³²⁶ Si fa riferimento ai dati statistici del D.A.P. del Ministero della Giustizia aggiornato al 31 dicembre 2021.

³²⁷ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 11 e 12.

³²⁸ *Ivi*, p. 12 e 13.

³²⁹ C. MINELLA, *op. cit.*, p. 142.

Ulteriore scopo con l'introduzione delle pene sostitutive era quello di equiparare il limite massimo di pena sostituibile con quello previsto in sede di esecuzione per le misure alternative alla detenzione, ossia i 4 anni; questo avrebbe comportato sicuramente effetti positivi in quanto l'applicazione della pena direttamente da parte del giudice della cognizione avrebbe permesso di risolvere il problema dei c.d. "liberi sospesi" in attesa di decisione del Tribunale di sorveglianza³³⁰.

Questo però non toglie il fatto che potrebbero verificarsi ugualmente ritardi nell'esecuzione della pena sostitutiva. Solitamente passa un lasso di tempo rilevante tra il momento dell'applicazione della misura e la sua esecuzione, tale che durante questo periodo potrebbero venire meno le condizioni che rendevano possibile l'applicazione della misura, quali un domicilio disponibile o idoneo, la presenza di un'attività lavorativa o di studio, così da dover rinviare l'esecuzione della misura o ordinarne la cessazione³³¹.

Inoltre il successo della riforma, in chiave di riduzione del sovraffollamento carcerario e di semplificazione del processo, dipenderà anche da una significativa diminuzione del tasso di impugnazione delle condanne a pene sostitutive, anche se risulta di difficile realizzazione considerando che sia la semilibertà che la detenzione domiciliare sostitutive comportano la limitazione della libertà personale³³².

Un'altra questione su cui si discute è se effettivamente il giudice della cognizione abbia le adeguate competenze per svolgere questo nuovo ruolo che gli è stato affidato di applicazione della pena sostitutiva, che prima era di appartenenza del magistrato di sorveglianza. Infatti se già precedentemente il magistrato di sorveglianza poteva avere difficoltà a mettere insieme tutte le informazioni relative al condannato e alla sua vicenda processuale per irrogare la giusta pena come si può pensare che non abbia ancora più problematiche a farlo il giudice della cognizione. La mancanza o la scorretta interpretazione delle informazioni da parte del giudice implica il rischio di applicare delle misure sostitutive prive di contenuti o di comportare un atteggiamento di chiusura per le pene sostitutive, concedendole

³³⁰ M. BORTOLATO, *op. cit.*, p. 4 e 5.

³³¹ S. BOSI, *op. cit.*, p. 113.

³³² *Ibidem*.

raramente o privilegiando solo le più afflittive, andando così a perdere il senso della loro introduzione.³³³

Ulteriori criticità potrebbero verificarsi in relazione al rapporto tra le pene sostitutive e la sospensione condizionale della pena: la presenza di una sovrapposizione parziale nella sfera di operatività delle due può comportare dei limiti all'applicazione delle pene sostitutive, in particolare con riguardo a condanne non superiori ai due anni e soprattutto nella fascia da uno a due anni di pena, poiché la sospensione condizionale rimane una soluzione più conveniente per il condannato rispetto all'esecuzione di una pena sostitutiva³³⁴.

Altra questione critica riguarda il rapporto tra le pene sostitutive e le misure alternative alla detenzione. Se da un lato l'innalzamento a quattro anni dei limiti di pena sostituibile comporta uno spostamento dalla fase esecutiva a quella di cognizione della scelta relativa alle alternative sanzionatorie; dall'altro lato la riforma non ha modificato la possibilità di applicazione di una misura alternativa direttamente dallo stato di libertà comportando così una sovrapposizione funzionale tra le due misure non detentive.³³⁵

Particolare problema si riscontra in relazione all'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa di maggiore utilizzo e che viene applicata dallo stato di libertà³³⁶. Durante i lavori della Commissione Lattanzi tale misura era stata inserita tra le nuove pene sostitutive ma successivamente con l'approvazione della riforma ne venne esclusa. Le ragioni di tale esclusione non sono state chiare per cui la dottrina ha formulato alcune ipotesi: che il legislatore temesse che l'applicazione di tale misura, già nella fase di cognizione, potesse disincentivare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato o rallentare il processo; che un'ulteriore dilatazione applicativa di tale misura avrebbe rischiato di svuotare di contenuto e rendere inidonea tale sanzione a reati di media gravità; infine che la previsione tra le pene sostitutive di una misura così poco afflittiva, in quanto non comporta limitazione della libertà personale diversamente dalla semilibertà sostitutiva e dalla detenzione domiciliare sostitutiva, sarebbe potuta essere interpretata come una eccessiva clemenza nei confronti di reati comunque di media

³³³ R. DE VITO, *op. cit.*, p. 14.

³³⁴ A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Legislazione Penale*, 20 gennaio 2022, p. 12.

³³⁵ L. DE STRADIS, *op. cit.*, p. 257.

³³⁶ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 729.

gravità.³³⁷ Tale ipotesi è ritenuta la più plausibile in quanto se si volesse inserire l'affidamento in prova tra le pene sostitutive sarebbe applicato al posto della pena detentiva e dovrebbe quindi avere natura maggiormente sanzionatoria e risocializzante per rappresentare una effettiva alternativa al carcere³³⁸.

La non previsione dell'affidamento in prova tra le pene sostitutive potrebbe però comportare effetti negativi nell'applicazione delle stesse poiché il giudice della cognizione per assegnare una sanzione sostitutiva deve avere il consenso da parte dello stesso condannato. Quest'ultimo potrebbe non acconsentire ritenendo più vantaggioso rimanere in stato di libertà, per sospensione dell'ordine di esecuzione³³⁹, in attesa della decisione da parte del Tribunale di sorveglianza sulla richiesta di applicazione dell'affidamento in prova, misura meno afflittiva rispetto alla immediata applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà sostitutive.³⁴⁰

Inoltre anche dal punto di vista dello stesso giudice della cognizione ci si chiede perché questo dovrebbe applicare una pena sostitutiva più afflittiva quando ritiene che nel caso di specie il "suo" imputato sarebbe meritevole della possibile successiva applicazione dell'affidamento in prova³⁴¹.

Potrebbero altresì verificarsi disparità di trattamento tra condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni che non entrano nemmeno in carcere ma accedono al più favorevole affidamento in prova e quelli che invece vengono sottoposti alla sostituzione della pena detentiva con la semilibertà o la detenzione domiciliare³⁴².

Per evitare tale irragionevole disparità è stata aggiunta una deroga all'articolo 67 l. 689/1981, infatti questo prevede la regola generale per cui le misure alternative alla detenzione non possono applicarsi al condannato all'esecuzione di una pena sostitutiva, salvo appunto quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, O.P. che invece stabilisce la possibilità che dopo l'espiazione di metà della pena sostitutiva, se il condannato è meritevole, può beneficiare dell'affidamento in prova³⁴³. Tale deroga si può verificare solo nel caso in cui il

³³⁷ D. GUIDI, *op. cit.*, p. 38 e 39.

³³⁸ V. ALBERTA, S. AMATO, E. LOSCO, M. STRAINI, *op. cit.*, p. 11.

³³⁹ Si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 656, comma 5, c.p.p.

³⁴⁰ D. GUIDI, *op. cit.*, p. 39 e 40.

³⁴¹ G. M. PAVARIN, *op. cit.*, p. 3.

³⁴² L. DE STRADIS, *op. cit.*, p. 257.

³⁴³ D. GUIDI, *op. cit.*, p. 41.

magistrato di sorveglianza ritenga questa misura alternativa più idonea alla rieducazione e non sussista comunque pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del condannato³⁴⁴.

Per evitare questi problemi l'autorevole dottrina ritiene che sarebbe stato comunque preferibile inserire l'affidamento in prova tra le pene sostitutive, lasciando così al giudice della cognizione la scelta in ordine all'alternativa al carcere “*ab initio*”, prevedendo per le misure alternative solo la possibilità di applicazione dopo l'espiazione di parte della pena detentiva³⁴⁵.

In conclusione comunque i dati statistici³⁴⁶ dimostrano che ad oggi le nuove pene sostitutive sono state largamente utilizzate, infatti i provvedimenti applicativi delle stesse sono stati 1472; in particolare sono state applicate: 276 detenzioni domiciliari sostitutive, 2 semilibertà sostitutive e 1224 provvedimenti di lavoro di pubblica utilità sostitutivo³⁴⁷.

³⁴⁴ N. PISANI, *op. cit.*, p. 947.

³⁴⁵ L. DE STRADIS, *op. cit.*, p. 259.

³⁴⁶ Dati statistici ricavati dal 22 dicembre 2022 al 15 novembre 2023.

³⁴⁷ A. DELLA BELLA, *I primi dati ufficiali sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1400 in esecuzione*, in *Sistema Penale*, 1° dicembre 2023.

CAPITOLO III

DISCIPLINA ED ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE

SOMMARIO. 1. La “nuova” pena pecuniaria. – 2. Modifiche all’articolo 660 c.p.p.: il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria. – 3. Il procedimento di conversione della pena pecuniaria. – 4. Incoerenze e difficoltà della riforma.

1. La “nuova” pena pecuniaria.

L’obiettivo perseguito dalla Commissione Lattanzi in materia di pena pecuniaria era quello di restituire effettività alla stessa,³⁴⁸ con riguardo ai «*seguenti principi e criteri direttivi*:

a) *razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;*

b) *rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;*

c) *prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.»³⁴⁹.*

Con tale intervento il legislatore voleva ridare importanza alla pena pecuniaria come sanzione ed alternativa alla pena detentiva, sempre con la finalità di abbandonare la visione carcerocentrica³⁵⁰.

La pena pecuniaria è l’unica tra le pene sostitutive previste dal precedente sistema, delineato dalla legge 689/1981, che viene mantenuta; essa infatti viene inserita insieme alle altre tre (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo) nell’articolo 20-*bis* c.p.³⁵¹ che prevede appunto le “pene sostitutive delle pene detentive brevi”³⁵².

Tale articolo comporta l’estensione della portata applicativa di tale sanzione sostitutiva prevedendo che il giudice possa applicare la pena pecuniaria sostitutiva

³⁴⁸ L. MASSARI, *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 801.

³⁴⁹ Articolo 1 comma 16 della Legge 27 settembre 2021, n. 134, “*Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.*”.

³⁵⁰ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 801.

³⁵¹ Articolo 20-*bis* c.p., introdotto dall’articolo 1, lett. a), del D. Lgs. 150/2022.

³⁵² *Ivi*, p. 805 e 806.

nei confronti del condannato alla reclusione o all'arresto fino ad un anno, a differenza di quanto stabilito in precedenza il cui limite di pena era di sei mesi³⁵³.

Anche l'articolo 53 l. 689/1981³⁵⁴ ribadisce il limite massimo di un anno di pena detentiva che può sostituirsi con la pena pecuniaria sostitutiva, inoltre prevede che si deve tenere conto della pena aumentata ai sensi dall'articolo 81 c.p.³⁵⁵ e che per le modalità di sostituzione si fa riferimento all'articolo 56-*quater*³⁵⁶ della medesima legge³⁵⁷.

L'aumento di tale limite è stato voluto dal legislatore poiché comporta degli effetti positivi in termini di deflazione carceraria e di definizione anticipata del procedimento penale³⁵⁸.

Al fine di rendere la pena pecuniaria proporzionata alle capacità economiche del reo la riforma apporta importanti modifiche all'articolo 133-*bis* c.p.³⁵⁹; infatti il giudice, nella determinazione dell'importo della pena pecuniaria, deve considerare non solo i criteri previsti dall'articolo 133 c.p. ma anche le condizioni economiche e patrimoniali del condannato³⁶⁰.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono infatti che il giudice, per commisurare la pena pecuniaria in modo adeguato al singolo caso di specie, deve *in primis* fare riferimento al reddito del reo al momento della condanna e poi al suo patrimonio³⁶¹.

Inoltre tale articolo prevede la possibilità per il giudice di aumentare sino al triplo o diminuire fino ad un terzo la multa o l'ammenda stabilite, nel caso in cui ritenga, avuto riguardo alla situazione economica e patrimoniale del reo, che la pena massima sia inefficace o che la misura minima sia esageratamente gravosa³⁶².

³⁵³ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 473.

³⁵⁴ Articolo 53 legge 689/1981, "Sostituzione delle pene detentive brevi".

³⁵⁵ Articolo 81 c.p., "Concorso formale. Reato continuato".

³⁵⁶ Articolo 56-*quater* legge 689/1981, "Pena pecuniaria sostitutiva".

³⁵⁷ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 806 e 807.

³⁵⁸ *Ibidem*.

³⁵⁹ Articolo 133-*bis* c.p., "Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria", come modificato dal D. Lgs. 150/2022.

³⁶⁰ G. PAVICH, *op. cit.*, p. 334-336.

³⁶¹ L. GOISIS, *Pena pecuniaria e "riforma Cartabia"*. Un primo passo nel segno dell'effettività, in F. PALAZZO, L. RISICATO (a cura di), *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche*, *Giur. it.*, n. 4., aprile 2023, p. 953-954.

³⁶² G. PAVICH, *op. cit.*, p. 336, con riferimento a quanto previsto dall'art. 133-*bis*, 2 comma, c.p.

Conseguentemente è stato modificato anche il successivo articolo 133-ter c.p.³⁶³ che prevede la possibilità di rateizzare il pagamento della pena pecuniaria; infatti viene stabilito che il giudice può disporre, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo, che il pagamento della multa o dell'ammenda avvenga in più rate³⁶⁴. Il sistema precedente disponeva che la pena pecuniaria poteva essere pagata in un minimo di tre rate ed un massimo di trenta, con la riforma si è previsto un ampliamento del numero delle rate, passando ad un minimo di sei ed un massimo di sessanta³⁶⁵.

Inoltre viene stabilito che ciascuna rata non può essere comunque inferiore ad euro 15 e che non sono dovuti interessi per tali rateizzazioni³⁶⁶.

La rateizzazione della pena pecuniaria può essere accordata sia ai condannati che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà economica per pagare la somma dovuta, sia ai soggetti non abbienti³⁶⁷.

Infine il secondo comma dell'articolo citato prevede la possibilità per il condannato, in qualsiasi momento, di pagare l'intero ammontare della somma dovuta e così estinguere la pena³⁶⁸.

Tale intervento è stato attuato in applicazione del principio del *favor rei*, per agevolare il pagamento della pena pecuniaria ai condannati, tenendo in considerazione la loro situazione economica e patrimoniale, cercando così di favorire la riscossione delle somme dovute³⁶⁹. Inoltre la previsione della possibilità di rateizzazione mira a diminuire i casi di insolvibilità ed in generale i procedimenti di conversione della pena pecuniaria, comportando una riduzione del lavoro della magistratura di sorveglianza³⁷⁰ e cercando di evitare che i condannati non abbienti o in modeste condizioni economiche non riescano a pagare la somma dovuta e ricadano nel circuito delle pene limitative della libertà personale³⁷¹.

L'articolo 135 c.p.³⁷² prevede il criterio di ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive, stabilendo che un giorno di pena detentiva equivale a euro 250 o

³⁶³ Articolo 133-ter c.p., "Pagamento rateale della multa o dell'ammenda", come modificato dal D. Lgs. 150/2022.

³⁶⁴ L. GOISIS, *op. cit.*, p. 954.

³⁶⁵ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 473.

³⁶⁶ L. GOISIS, *op. cit.*, p. 954.

³⁶⁷ C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *op. cit.*, p. 708.

³⁶⁸ L. GOISIS, *op. cit.*, p. 954.

³⁶⁹ *Ibidem*.

³⁷⁰ *Ibidem*.

³⁷¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 474.

³⁷² Articolo 135 c.p., "Ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive".

frazione di euro 250; tale articolo viene applicato salvo quanto previsto da alcune disposizioni di legge, tra cui l'articolo 56-*quater* l. 689/1981³⁷³ che riguarda proprio la pena pecuniaria sostitutiva³⁷⁴, per cui in tal caso il criterio di ragguglio tra le due sanzioni è svincolato dal rispetto dell'art. 135 c.p.³⁷⁵.

L'art. 56-*quater* l. 689/1981 stabilisce i criteri per determinare l'importo della pena pecuniaria sostitutiva: il giudice deve individuare il valore giornaliero al quale può essere sottoposto il condannato e procede moltiplicandolo per i giorni previsti di detenzione³⁷⁶.

Il valore giornaliero viene stabilito per ogni imputato diversamente, in considerazione della sua situazione economica e patrimoniale e delle sue condizioni di vita e di quelle della sua famiglia³⁷⁷, ed equivale alla quota di reddito che il condannato può impiegare per il pagamento della pena pecuniaria³⁷⁸.

La modifica più importante di questo articolo è la previsione del nuovo valore giornaliero minimo, stabilito in 5 euro, mentre quello massimo rimane invariato, corrispondente a euro 2500³⁷⁹.

Precedentemente il criterio di ragguglio tra pena pecuniaria e pena detentiva era quello previsto dall'art. 135 c.p., fissato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94,³⁸⁰ ad un valore minimo di 250 euro e massimo di 2500 euro³⁸¹.

Il valore minimo giornaliero era ritenuto eccessivamente oneroso per molti condannati poiché vi era il rischio che la pena pecuniaria sostitutiva diventasse un beneficio per i soli condannati abbienti, destinando gli altri esclusivamente a pene limitative della libertà personale e così violando il fondamentale principio di uguaglianza³⁸².

³⁷³ Articolo 56-*quater*, legge 689/1981, "Pena pecuniaria sostitutiva", come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 150/2022, in riferimento al criterio di ragguglio tra pena pecuniaria e pena detentiva che era stato precedentemente determinato dalla legge del 12 giugno 2003, n. 134, "Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti".

³⁷⁴ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 473.

³⁷⁵ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 808.

³⁷⁶ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 474.

³⁷⁷ Si fa riferimento alle condizioni che vengono accertate durante l'udienza di cui all'articolo 545-*bis* c.p.p.

³⁷⁸ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 474.

³⁷⁹ G. PAVICH, *op. cit.*, p. 338.

³⁸⁰ Legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

³⁸¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 474.

³⁸² *Ibidem*, con riferimento a quanto pronunciato dalla Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 2020, n. 15.

Successivamente la stessa Corte costituzionale ribadisce quanto già detto e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135 c.p. per violazione del principio di uguaglianza e di rieducazione del condannato, stabilendo che il valore minimo giornaliero non dovesse essere superiore a euro 75³⁸³. Ciò perché questa Corte ritiene che una quota giornaliera pari ad euro 250 superi quella che la maggior parte dei cittadini italiani sono in grado di pagare, tenuto conto del loro reddito e patrimonio³⁸⁴.

Oggi, grazie a quanto previsto dal D. Lgs. 150/2022 con l'introduzione del nuovo art. 56-*quater*, il valore minimo giornaliero è individuato indipendentemente dall'art. 135 c.p., infatti si è ancora abbassato ad euro 5,³⁸⁵ garantendo il rispetto dei principi costituzionali e l'applicazione di pene pecuniarie sostitutive eque e proporzionate alla gravità del fatto ed alle effettive condizioni economiche del condannato³⁸⁶.

A seguito della riforma anche l'articolo 136 c.p.³⁸⁷ è stato completamente riscritto; questo prevede, per chi non paga la pena pecuniaria entro il termine stabilito, un trattamento differenziato a seconda che il soggetto sia insolvente o insolubile: nel primo caso si applicherà l'articolo 102 l. 689/1981 mentre nel secondo caso l'articolo 103 della medesima legge, se invece si tratta di pena pecuniaria sostitutiva non eseguita entro il termine il magistrato di sorveglianza procederà a norma dell'articolo 71 legge 689/1981³⁸⁸.

L'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva è soggetta ad alcune preclusioni, alcune di esse sono stabilite nei confronti di tutte le pene sostitutive alle pene detentive brevi mentre altre sono esclusive della pena pecuniaria sostitutiva³⁸⁹. Queste preclusioni sono tassativamente previste dall'articolo 59 l. 689/1981³⁹⁰.

La pena pecuniaria non può sostituire la pena detentiva in tali casi:

a) quando il condannato ha commesso il reato per cui si procede nei tre anni successivi al momento in cui il magistrato di sorveglianza ha disposto la revoca

³⁸³ *Ibidem*, con riferimento a quanto pronunciato dalla Corte costituzionale, sentenza 1° febbraio 2022, n. 28.

³⁸⁴ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 808.

³⁸⁵ L. GOISIS, *op. cit.*, p. 954.

³⁸⁶ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 475.

³⁸⁷ Articolo 136 c.p. "*Conversione delle pene pecuniarie non eseguite*", come modificato dal D. Lgs. 150/2022.

³⁸⁸ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 474.

³⁸⁹ *Ivi*, p. 475.

³⁹⁰ Articolo 59 l. 689/1981 "*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*".

della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, in quanto il condannato ha violato le prescrizioni stabilite, o nei confronti del soggetto che ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione di tali pene sostitutive; tale preclusione è relativa poiché il magistrato può sempre applicare una pena sostitutiva più grave di quella revocata;

b) quando si accerta che l'imputato non ha pagato la pena pecuniaria a cui era stato condannato nei cinque anni precedenti, salvi i casi di conversione per insolvibilità (si tratta di una preclusione specifica della pena pecuniaria sostitutiva);

c) nei confronti del condannato a cui è prevista l'applicazione di una misura di sicurezza personale, eccetto l'ipotesi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) quando l'imputato è ritenuto responsabile di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis l. 354/1975, salvo che il giudice applichi la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, 2 comma, c.p.³⁹¹.

In definitiva, grazie alle modifiche apportate dalla riforma alla disciplina della pena pecuniaria sostitutiva, si può affermare che questa sanzione sembra la più ampia ed efficace alternativa alla pena detentiva breve, consentendo al condannato di non sacrificare la propria libertà personale ma di estinguere la pena con il pagamento di una somma di denaro equa e proporzionata alle sue condizioni di vita, economiche e patrimoniali³⁹².

2. Modifiche all'articolo 660 c.p.p.: il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria.

Prima della riforma "Cartabia" il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria era considerato come un meccanismo farraginoso e complesso ossia una procedura inefficiente che non garantiva corretti tassi di riscossione così da far pensare che la pena pecuniaria non potesse costituire una vera alternativa alle pene limitative della libertà personale³⁹³.

Il D. Lgs. 150/2022 all'articolo 38, perseguendo le finalità di razionalizzazione e semplificazione del procedimento di esecuzione della pena

³⁹¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 475, secondo quanto previsto dall'articolo 59 legge 689/1981.

³⁹² L. MASSARI, *op. cit.*, p. 809.

³⁹³ A. GAUDIERI, *op. cit.*, p. 679 e 680.

pecuniaria richiamate dalla legge delega³⁹⁴, prevede la totale riscrittura dell'articolo 660 c.p.p.³⁹⁵.

Con la riformulazione dell'art. 660 c.p.p.³⁹⁶ si abbandona la visione della pena pecuniaria come un credito che lo Stato deve recuperare e si ritiene che tale sanzione sia una pena, al pari delle altre, eseguita dall'autorità giudiziaria tramite la normale procedura attuata con l'ordine di esecuzione del P.M.; si riscrive la disciplina della procedura di esecuzione rifacendosi al modello previsto dall'art. 656 c.p.p., applicato per l'esecuzione delle pene detentive³⁹⁷.

Durante il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria assumono un ruolo fondamentale il P.M. ed il magistrato di sorveglianza: il primo, in quanto organo che si occupa di far eseguire i giudicati, dà inizio al procedimento attraverso l'azione esecutiva; mentre il magistrato di sorveglianza ha una funzione eventuale e residuale poiché interviene solo in determinate ipotesi, infatti si occupa dei casi di istanza di pagamento rateale³⁹⁸ e non più solo della conversione delle pene pecuniarie ma anche dell'esecuzione delle pene convertite, in base a quanto previsto dall'articolo 678, comma 1-*bis*, c.p.p.³⁹⁹.

Secondo quanto previsto dall'art. 660 c.p.p. in caso di condanna ad una pena pecuniaria o ad una pena pecuniaria sostitutiva spetta al P.M. avviare la procedura emettendo l'ordine di esecuzione, con esso si ingiunge al condannato di pagare l'importo dovuto⁴⁰⁰. Tale provvedimento deve essere notificato al condannato ed al suo difensore competente per la fase esecutiva o, in mancanza, al difensore che era presente nella fase del giudizio⁴⁰¹. Nell'ordine sono presenti una serie di informazioni relative al condannato e necessarie per procedere al pagamento: le generalità del soggetto nei cui confronti si procede o quanto altro sia utile a identificarlo, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'importo della pena da pagare e le modalità per procedere al pagamento, che può essere effettuato per intero in un'unica volta o in rate mensili, in base a quanto previsto dall'art. 133-*ter*

³⁹⁴ Si fa riferimento alla Legge 134/2021, articolo 1, comma 16, lett. a), richiamando a quanto precedentemente detto nel paragrafo 1.

³⁹⁵ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 810.

³⁹⁶ Articolo 660 c.p.p. "Esecuzione delle pene pecuniarie" come riscritto dalla riforma.

³⁹⁷ A. A. A. GIOVINAZZO, *La pena pecuniaria tra modifiche normative e realismo operativo: alcune osservazioni critiche*, in *Sistema penale*, n. 4, 2023, p. 13.

³⁹⁸ A. GAUDIERI, *op.cit.*, p. 681.

³⁹⁹ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 13, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 678 c.p.p. "Procedimento di sorveglianza".

⁴⁰⁰ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 475.

⁴⁰¹ *Ivi*, p. 476.

c.p., secondo quanto stabilito dal giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna⁴⁰². Nell'ipotesi in cui sia stato condannato anche il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 534 c.p.p.⁴⁰³, l'ordine di esecuzione deve essere notificato anche a quest'ultimo⁴⁰⁴.

L'articolo 41, comma 1, lett. gg) del D. Lgs. 150/2022 ha introdotto l'articolo 181-*bis* disp. att. c.p.p.⁴⁰⁵ che disciplina le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna e indicate dal P.M. nell'ordine di esecuzione, al quale è allegato anche un apposito modello precompilato che dispone il pagamento⁴⁰⁶. Inoltre l'articolo dispone che le modalità di pagamento, nel caso anche in via telematica, sono indicate e di volta in volta aggiornate da parte del Ministro della Giustizia con decreto adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della riforma⁴⁰⁷. Tale disposizione è stata inserita con l'intento di favorire la rapida riscossione delle pene pecuniarie⁴⁰⁸.

Con l'ordine di esecuzione viene intimato al condannato di pagare la somma dovuta entro il termine di novanta giorni dal momento della notifica e inoltre viene avvisato che nel caso in cui non provveda al pagamento la pena pecuniaria sarà trasformata in altra sanzione più gravosa⁴⁰⁹.

Con il provvedimento di esecuzione il condannato viene altresì informato della possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto; in tal caso, entro venti giorni, dovrà depositare istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria presso la segreteria del P.M., in base all'art. 133-*ter* c.p., successivamente il P.M. trasmetterà gli atti al magistrato di sorveglianza competente che procederà ai sensi dell'articolo 667, comma 4, c.p.p.⁴¹⁰, ossia *de plano*⁴¹¹.

Non è direttamente indicato all'art. 660 c.p.p. il *dies a quo* di venti giorni per presentare l'istanza di pagamento rateale ma sembra desumibile che inizi a

⁴⁰² *Ibidem*.

⁴⁰³ Articolo 534 c.p.p. "Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria".

⁴⁰⁴ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 476.

⁴⁰⁵ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 813, in riferimento all'articolo 181-*bis* disp. att. c.p.p. "Modalità di pagamento delle pene pecuniarie".

⁴⁰⁶ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 476.

⁴⁰⁷ L. GOISIS, *op. cit.*, p. 953.

⁴⁰⁸ *Ibidem*.

⁴⁰⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 476.

⁴¹⁰ Articolo 667 c.p.p. "Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta".

⁴¹¹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 476.

decorrenza dalla notificazione dell'ordine di esecuzione; tale termine non è previsto a pena di decadenza⁴¹².

Il condannato è inoltre avvisato che, nel caso in cui il processo si sia svolto senza la sua presenza e se vi sono i relativi presupposti, può richiedere entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della sentenza la restituzione nel termine per proporre impugnazione o rescissione del giudicato⁴¹³.

Infine viene informato anche della possibilità di accedere ai percorsi di giustizia riparativa⁴¹⁴.

Se nella sentenza o nel decreto di condanna il giudice aveva già disposto il pagamento rateale allora nell'ordine di esecuzione verrà indicato il numero delle rate da pagare, l'importo e la scadenza di ognuna⁴¹⁵. Sempre in tale provvedimento il P.M. intima al condannato di adempiere al pagamento della prima rata entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di esecuzione, avvisandolo che nel caso in cui non provveda tempestivamente è prevista l'immediata decadenza del beneficio e il rimanente importo della pena pecuniaria dovrà essere pagato in un'unica soluzione entro il termine di sessanta giorni; se anche questa scadenza non viene rispettata il P.M. dovrà informare il magistrato di sorveglianza per procedere alla conversione della pena⁴¹⁶.

Il comma 5 dell'art. 660 c.p.p. ricalca quanto previsto dall'art. 656, comma 8-*bis*, c.p.p. per il caso in cui il condannato non abbia conoscenza dell'ordine di esecuzione⁴¹⁷. Infatti quando è accertato o si ritiene probabile che il condannato non sia venuto a sapere dell'ordine di esecuzione, il P.M. può acquisire le informazioni necessarie, nel caso anche dal difensore, così da poter disporre la rinnovazione della notifica⁴¹⁸.

Spetta al P.M. verificare se il condannato ha provveduto ad estinguere il pagamento della pena pecuniaria entro il termine stabilito dall'ordine di esecuzione; se si tratta di un pagamento rateale il debito si considera estinto al momento

⁴¹² A. GAUDIERI, *op.cit.*, p. 683.

⁴¹³ *Ivi*, p. 682.

⁴¹⁴ *Ibidem*.

⁴¹⁵ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 476.

⁴¹⁶ *Ibidem*.

⁴¹⁷ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 811.

⁴¹⁸ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 476.

dell'erogazione dell'ultima rata⁴¹⁹. Se il controllo ha esito positivo il P.M. dichiara l'avvenuta esecuzione della pena⁴²⁰.

3. Il procedimento di conversione della pena pecuniaria.

Il procedimento di conversione della pena pecuniaria è oggi disciplinato dai commi 7 e seguenti dell'art. 660 c.p.p., si tratta di una procedura a carattere eventuale di competenza del magistrato di sorveglianza che assume in tale fase un ruolo fondamentale; quest'ultimo provvede *de plano* con ordinanza nei cui confronti può essere proposta opposizione dinanzi allo stesso ed in tal caso l'esecuzione viene sospesa⁴²¹.

Durante la verifica attuata dal P.M. ai sensi del precedente comma 6 dell'art. 660 c.p.p., se egli accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, o di una rata della stessa, allo scadere del termine stabilito procede trasmettendo i relativi atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione in base agli articoli 102 e 103 della legge 689/1981 e, nel caso in cui si tratti di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'art. 71 della medesima legge; se il condannato doveva pagare l'importo attraverso più rate mensili e non ha adempiuto il magistrato di sorveglianza procederà a convertire solo la parte di pena pecuniaria non ancora pagata⁴²².

Il magistrato di sorveglianza procede alla conversione della pena pecuniaria sia nel caso in cui si tratti di insolvibilità che di insolvenza del condannato: per insolvibilità si fa riferimento al soggetto che non paga l'importo dovuto entro il termine stabilito poiché si trova in condizioni economiche tali da rendere impossibile l'esecuzione della pena, quindi si tratta di un mancato pagamento incolpevole; mentre il caso dell'insolvenza riguarda il condannato che, per la sua situazione economica, potrebbe pagare la pena pecuniaria ma non vi adempie ricadendo così in un mancato pagamento colpevole⁴²³.

Questa distinzione tra insolvibilità ed insolvenza è proposta in chiave di responsabilità personale, ossia si ritiene più grave la posizione del soggetto insolvente piuttosto che di quello che non è in grado di pagare; di conseguenza anche gli effetti previsti sono diversi e maggiormente gravosi per il condannato che

⁴¹⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 476 e 477.

⁴²⁰ *Ibidem.*

⁴²¹ A. GAUDIERI, *op. cit.*, p. 685.

⁴²² F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 477.

⁴²³ *Ibidem.*

volutamente non esegue la pena,⁴²⁴ infatti le pene limitative della libertà personale sono applicate al soggetto in accertata situazione di insolvibilità solo come *extrema ratio*, mentre vengono generalmente applicate nei confronti dell'insolvente⁴²⁵.

Il magistrato di sorveglianza procede alla conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 102 l. 689/1981⁴²⁶ nel caso in cui si tratti di insolvenza del condannato, ai sensi dell'art. 103 l. 689/1981⁴²⁷ nell'ipotesi di insolvibilità ed infine nel caso in cui deve convertire la pena pecuniaria sostitutiva applica l'art. 71 l. 689/1981⁴²⁸, mantenendo sempre presente la distinzione tra condannato insolvente e insolubile⁴²⁹.

L'art. 102 prevede il caso del mancato pagamento colpevole della multa o dell'ammenda entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione da parte del P.M., a cui segue la conversione della pena in semilibertà sostitutiva⁴³⁰. Finalità di tale disposizione non è solo sanzionare il reato commesso per cui era stata applicata la pena pecuniaria principale ma anche punire il condannato poiché colpevolmente non ha pagato l'importo dovuto⁴³¹.

Ai fini del rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione e reato commesso, il legislatore ha stabilito un limite massimo di durata della semilibertà che prevede che la stessa non può superare i quattro anni se la pena convertita è quella della multa e non può essere superiore a due anni se la pena convertita è quella dell'ammenda⁴³². Il criterio di ragguaglio utilizzato è quello previsto all'art. 135 c.p., corrispondente a euro 250 per giorno di pena⁴³³.

L'art. 103 disciplina l'ipotesi in cui le pessime condizioni economiche del condannato non gli permettono di pagare la pena pecuniaria, per cui il soggetto, in modo incolpevole, non adempie al suo obbligo entro il termine previsto dall'art. 660 c.p.p. e per questo il magistrato di sorveglianza converte la pena pecuniaria in

⁴²⁴ C. TERRACINA, *op. cit.*, p. 6.

⁴²⁵ F. SANTALUCIA, L. MARANO, *La riforma della pena pecuniaria sostitutiva*, in *Rivista penale*, n. 3, 2023, p. 251.

⁴²⁶ Articolo 102 l. 689/1981 “Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento”.

⁴²⁷ Articolo 103 l. 689/1981 “Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato”.

⁴²⁸ Articolo 71 l. 689/1981 “Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento”.

⁴²⁹ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 16.

⁴³⁰ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 478.

⁴³¹ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 16.

⁴³² F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 478.

⁴³³ *Ibidem*.

lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva⁴³⁴. La pena sostitutiva applicata dal giudice è meno afflittiva di quella prevista dall'articolo precedente, poiché in tale caso semplicemente si sostituisce la pena pecuniaria principale in altra pena che il condannato ha la possibilità di eseguire, ma non si sanziona per il mancato pagamento incolpevole;⁴³⁵ per tale motivo non è possibile la sostituzione con la semilibertà⁴³⁶.

Anche in questo caso il ragguglio è eseguito a norma dell'art. 135 c.p. e un giorno di LPU sostitutivo corrisponde a due ore di lavoro; è previsto un limite massimo di permanenza della pena sostituiva, per cui il LPU e la detenzione domiciliare che sostituiscono la multa non possono avere durata superiore a due anni e superiore ad un anno se la pena convertita è l'ammenda⁴³⁷.

Sia nell'ipotesi di insolvenza che di insolvibilità, se era stato disposto il pagamento rateale, in base all'art. 133-ter c.p., il magistrato di sorveglianza andrà a convertire solo la parte di pena pecuniaria non ancora pagata⁴³⁸. Sempre in entrambi i casi il condannato può far cessare l'esecuzione della pena sostitutiva andando a pagare, anche tramite la rateizzazione, la multa o l'ammenda, deducendo la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata sino a quel momento⁴³⁹.

Infine in caso di conversione della pena pecuniaria sostitutiva si applica l'art. 71, il quale prevede che se il condannato è insolvente la pena verrà convertita in semilibertà sostitutiva o in detenzione domiciliare sostitutiva, mentre se il magistrato di sorveglianza accerta l'impossibilità del condannato di adempiere al pagamento della somma dovuta a causa delle sue condizioni economiche procederà alla conversione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, con la detenzione domiciliare sostitutiva⁴⁴⁰. Il criterio di ragguglio utilizzato è quello previsto dall'art. 56-*quater* e anche per le pene pecuniarie sostitutive, nel caso in cui era stato disposto dal giudice il pagamento rateale, la conversione viene effettuata sulla parte di somma non ancora pagata⁴⁴¹.

⁴³⁴ *Ibidem*.

⁴³⁵ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 18.

⁴³⁶ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 478.

⁴³⁷ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 17.

⁴³⁸ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 478.

⁴³⁹ *Ibidem*.

⁴⁴⁰ *Ivi*, p. 478 e 479.

⁴⁴¹ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 19.

Per la conversione della pena pecuniaria il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., ossia *de plano* con ordinanza e applica in quanto compatibile l'art. 545-*bis*, commi 2 e 3, c.p.p.⁴⁴², ossia procede con le modalità previste nella c.d. *sentencing* tipica per l'applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice della cognizione⁴⁴³.

Il magistrato di sorveglianza prima di procedere alla conversione della pena pecuniaria deve accertarsi della condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato, viste le differenti conseguenze⁴⁴⁴. A tal fine il magistrato di sorveglianza dispone le idonee indagini nel luogo in cui il condannato ha il domicilio o la residenza o comunque dove ritiene che detenga i beni o i proventi di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria⁴⁴⁵. Durante queste indagini il giudice ha ampia discrezionalità, assumendo le caratteristiche di un vero e proprio inquirente⁴⁴⁶.

Quando il condannato è in condizioni economiche tali da impedirgli entro il termine stabilito il pagamento della pena pecuniaria può richiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi se la situazione di insolvibilità permane⁴⁴⁷. Questo periodo durante il quale la conversione è stata differita non viene tenuto in considerazione ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo⁴⁴⁸. Tale disposizione è stata prevista dal legislatore appositamente per evidenziare il chiaro favore dell'ordinamento nei confronti del condannato che comunque ha intenzione di adempiere al proprio obbligo sanzionatorio⁴⁴⁹.

Se è stata verificata l'insolvibilità del condannato e la condanna è avvenuta ai sensi dell'art. 534 c.p.p., il magistrato di sorveglianza informa il P.M. che ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di pagare l'importo dovuto entro i termini stabiliti dal provvedimento di esecuzione; se quest'ultimo non adempie al pagamento entro le scadenze il P.M. avvisa il magistrato di sorveglianza che dovrà procedere alla conversione della pena nei confronti del condannato⁴⁵⁰.

⁴⁴² *Ivi*, p. 477.

⁴⁴³ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 811.

⁴⁴⁴ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 477.

⁴⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁴⁶ A. GAUDIERI, *op. cit.*, p. 686.

⁴⁴⁷ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 477.

⁴⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁴⁹ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 812.

⁴⁵⁰ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 477.

Il magistrato di sorveglianza procede all'esecuzione dell'ordinanza di conversione della pena pecuniaria nel rispetto degli articoli 62 e 63 l. 689/1981, in quanto compatibili; se il condannato attua ricorso nei confronti della medesima ordinanza ne viene sospesa l'esecuzione⁴⁵¹.

L'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria segue la disciplina prevista all'articolo 107 l. 689/1981⁴⁵².

Bisogna chiarire il riferimento a quest'ultimo articolo: la competenza in merito all'esecuzione della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, quali sanzioni sostitutive applicate dal giudice della cognizione, è attribuita già dall'art. 62 l. 689/1981 al magistrato di sorveglianza; a differenza di quanto previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo che è affidata dall'art. 63 l. 689/1981 allo stesso giudice della cognizione, ma non nel caso in cui si tratti di LPU sostitutivo applicato a causa della conversione della pena pecuniaria in quanto sarà competente per l'esecuzione, come per le altre due pene sostitutive, il magistrato di sorveglianza⁴⁵³.

L'ultimo comma dell'art. 660 c.p.p. prevede che se il condannato paga la multa o l'ammenda, dedotto l'importo ancora dovuto sottraendo la durata della pena conseguente alla conversione già espiata, il magistrato di sorveglianza revoca immediatamente le pene sostitutive derivanti dalla conversione della pena pecuniaria⁴⁵⁴. Infine viene garantita al condannato la possibilità di chiedere sempre al magistrato di sorveglianza, durante l'esecuzione della pena sostitutiva conseguente alla conversione, di poter pagare la somma dovuta in forma rateale, ai sensi dell'art. 133-ter c.p.; alla riscossione della prima rata l'esecuzione della pena sostitutiva viene sospesa e riprende solo nel caso di mancato pagamento di una delle rate successive⁴⁵⁵.

Tale ultima disposizione, stabilendo l'ipotesi per il condannato di richiedere il pagamento rateale anche successivamente alla conversione, insieme alla possibilità di chiedere il differimento, prevista dal comma 10, esprimono una

⁴⁵¹ *Ivi*, p. 478 e 479.

⁴⁵² *Ibidem*, con riferimento all'art. 107, l. 689/1981 "Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda" che prevede l'applicazione degli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69 della medesima legge e affida la competenza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p.

⁴⁵³ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 812.

⁴⁵⁴ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 479.

⁴⁵⁵ *Ibidem*.

volontà comune del legislatore di favorire in qualsiasi modalità e momento il pagamento della pena pecuniaria e la visione della conversione come *ultima ratio* poiché comporta un aumento dei condannati sottoposti a misure privative della libertà personale⁴⁵⁶.

L'articolo 103-*bis* 1. 689/1981 stabilisce che le misure alternative alla detenzione non possono trovare applicazione nei confronti del condannato alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti dalla conversione della pena pecuniaria⁴⁵⁷. Inoltre non può trovare applicazione nemmeno l'affidamento in prova al servizio sociale in quanto misura meno afflittiva e quindi ritenuta non opportuna in questo caso⁴⁵⁸. Tale disposizione è diretta soprattutto al condannato insolvente anche se sarà applicata anche nei confronti del soggetto insolubile che non ha accettato il LPU sostitutivo, ma per costui rimane la possibilità di accedere alla liberazione anticipata⁴⁵⁹.

Il successivo articolo 103-*quater* disciplina l'ipotesi del condannato minore che non paga la pena pecuniaria, anche in tal caso il magistrato di sorveglianza converta la pena in LPU sostitutivo o, se il minore non vi acconsente, in detenzione domiciliare sostitutiva⁴⁶⁰. In ragione del particolare *status* del condannato non si distingue tra insolvenza ed insolubilità, ma viene applicata la disciplina meno afflittiva volendo evitare qualsiasi contatto col carcere ed inoltre non si rispetta nemmeno il disposto dell'art. 103-*bis* per cui il minore può essere sottoposto a misure alternative alla detenzione ed anche all'affidamento in prova⁴⁶¹.

Infine è anche prevista la possibilità che il condannato a pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, non vi dia esecuzione o attui gravi e reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni stabilite, per cui si debba procedere alla revoca di tale misura e sostituirla in uguale periodo di reclusione o arresto⁴⁶². Se la pena applicata era la detenzione domiciliare o il LPU, questi possono essere convertiti in altra pena

⁴⁵⁶ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 15.

⁴⁵⁷ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 479, in riferimento all'articolo 103-*bis* 1. 689/1981 "Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione".

⁴⁵⁸ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 18.

⁴⁵⁹ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 479.

⁴⁶⁰ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 817, in riferimento all'articolo 103-*quater* 1. 689/1981 "Disposizioni relative ai minorenni".

⁴⁶¹ *Ibidem*.

⁴⁶² F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 479 e 480, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 108 1. 689/1981 "Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda".

sostitutiva più grave, rispettivamente nella semilibertà e nella detenzione domiciliare o nella semilibertà, operando così la c.d. conversione di secondo grado⁴⁶³. Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza che procede ai sensi dell'art. 678, comma 1-*bis*, c.p.p.; precedentemente tale funzione era svolta dal Tribunale di sorveglianza ma con la riforma si è preferito attribuirla all'organo monocratico⁴⁶⁴.

4. Incoerenze e difficoltà della riforma.

Bisogna chiedersi se effettivamente le modifiche legislative attuate alla disciplina della pena pecuniaria siano coerenti con gli obiettivi previsti dalla riforma e se mirino a rendere questa pena maggiormente equa, proporzionata, effettiva e volta alla rieducazione del condannato⁴⁶⁵.

La nuova disciplina prevista per il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, sicuramente meno complessa di quella precedente alla riforma, non raggiunge gli obiettivi sperati di semplicità ed efficienza, si tratta infatti di una procedura comunque ricca di ostacoli, di molte norme e atti ed effetti intermedi che non garantisce quella snellezza del procedimento a cui il legislatore ambiva⁴⁶⁶.

Una prima perplessità è presente nella stessa legge 134/2021, all'art. 1, comma 16, in quanto prevede delle disposizioni vaghe e generiche che non permettono di individuare la effettiva portata innovativa del provvedimento; infatti le modalità di attuazione dei meccanismi di razionalizzazione e semplificazione del procedimento di esecuzione della pena pecuniaria e le procedure amministrative per garantire la riscossione della somma dovuta non vengono definite in modo chiaro⁴⁶⁷. La legge si limita a dare dei principi e criteri direttivi in tali campi per cui si dubita che questi interventi, in quanto parziali, siano in grado di restituire effettività alla pena pecuniaria⁴⁶⁸.

La totale riscrittura del regime normativo del procedimento di esecuzione non comporta di per sé una garanzia all'effettività della pena pecuniaria; bisogna

⁴⁶³ L. MASSARI, *op. cit.*, p. 818.

⁴⁶⁴ F. FIORENTIN, C. FLORIO, *op. cit.*, p. 480.

⁴⁶⁵ G. PAVICH, *op. cit.*, p. 339.

⁴⁶⁶ A. GAUDIERI, *op. cit.*, p. 687.

⁴⁶⁷ M. RAMPIONI, *Pena pecuniaria: nuova disciplina, vecchi problemi*, in *Processo Penale e Giustizia*, n. 4, 2022.

⁴⁶⁸ A. BERNARDI, *Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 18 maggio 2023, p. 9.

andare a verificare se effettivamente le modifiche apportate alla procedura di riscossione della pena siano un reale rimedio all'inefficacia di tale sanzione⁴⁶⁹.

Una prima questione riguarda il caso in cui il magistrato di sorveglianza deve procedere alla conversione della pena pecuniaria, in tal caso devono essere attuati diversi compiti che gravano sugli uffici di sorveglianza, quali la procura e la cancelleria del magistrato di sorveglianza, e che comportano un rallentamento della procedura di esecuzione della pena⁴⁷⁰.

Uno degli aspetti più problematici riguarda la verifica della solvibilità del condannato attuata dal magistrato di sorveglianza nella fase esecutiva della pena pecuniaria⁴⁷¹. La condizione che il soggetto sia in grado di pagare la pena pecuniaria dovrebbe essere una preconditione per l'irrogazione e la successiva riscossione della stessa pena⁴⁷². Perciò si ritiene che sarebbe più coerente prevedere tale controllo non nella fase esecutiva ormai a conclusione del procedimento ma nella fase iniziale, ossia spetterebbe al giudice della cognizione svolgere tale valutazione al momento in cui stabilisce quale pena applicare⁴⁷³. Nella fase della cognizione infatti il giudice avrebbe la possibilità di valutare in modo più adeguato le condizioni economiche e patrimoniali del condannato attraverso l'acquisizione, nel contraddittorio delle parti, di tutti i documenti necessari, così scongiurando anche la successiva conversione della pena pecuniaria⁴⁷⁴.

Valutare lo stato di solvibilità non al momento della condanna ma a quello dell'esecuzione avrebbe senso nel caso in cui trascorra un ampio periodo tra la fase cognitiva e quella esecutiva, tale per cui potrebbe variare la situazione economica del condannato nel periodo intercorrente tra le due fasi⁴⁷⁵. È evidente però che queste sfasature temporali siano un problema generale dell'ordinamento italiano, le cui cause non riguardano la singola pena pecuniaria ma altre condizioni più generali di cui la riforma non va a trattare⁴⁷⁶. Per cui si ritiene comunque che sarebbe più adeguato che la valutazione della solvibilità venisse attuata dal giudice della

⁴⁶⁹ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 20.

⁴⁷⁰ *Ivi*, p. 21.

⁴⁷¹ *Ivi*, p. 23.

⁴⁷² *Ibidem*.

⁴⁷³ *Ibidem*.

⁴⁷⁴ *Ivi*, p. 28.

⁴⁷⁵ *Ivi*, p. 23.

⁴⁷⁶ *Ibidem*.

cognizione per evitare che lo stesso vada ad irrogare una pena alla “cieca” e quindi, in alcuni casi, impossibile da scontare⁴⁷⁷.

L’udienza prevista dall’art. 545-*bis* c.p.p. è volta alla raccolta di tutte le informazioni necessarie per una complessiva verifica sulla possibile sostituzione della pena⁴⁷⁸. All’inizio del 2023 gli organi giudiziari di Milano insieme all’Ordine degli Avvocati e all’UEPE hanno redatto uno schema operativo relativo alla nuova disciplina delle pene sostitutive, prevedendo un elenco di tutti quei documenti che il difensore poteva presentare per permettere al giudice della cognizione di personalizzare la pena sostitutiva, anche pecuniaria⁴⁷⁹. Si è trattato di un’iniziativa rilevante che ha comportato una diminuzione dei tempi processuali e che è pienamente conforme allo spirito della riforma, infatti rende al giudice della cognizione quel ruolo di giudice della pena che era prima riservato al magistrato di sorveglianza⁴⁸⁰. Il dubbio che sorge è perché un così importante intervento, riguardante la fondamentale udienza di *sentencing*, non sia stato previsto direttamente dal legislatore ma sia stato rimesso all’iniziativa dei singoli tribunali, lasciando alla discrezionalità degli stessi la scelta se acquisire o meno le informazioni necessarie per decidere quale pena infliggere⁴⁸¹.

Ulteriore aspetto che reca perplessità riguarda la procedura di rateizzazione della pena pecuniaria in quanto prevede espressamente che il condannato, in caso di ritardo nel pagamento, non deve comunque corrispondere gli interessi; ciò rende estremamente appetibile il pagamento rateale che verrà così scelto anche da coloro che sarebbero in grado di pagare la pena in un’unica soluzione⁴⁸².

Il legislatore italiano non ha dato vita ad una pena pecuniaria uniforme ma ha deciso di mantenere una disciplina differente, rispetto al sistema di calcolo dei tassi giornalieri, tra pena pecuniaria principale e pena pecuniaria sostitutiva⁴⁸³. Una riforma in tal senso avrebbe garantito una maggiore razionalità del sistema, mantenendo invece questa diversificazione persiste una illogica e incongrua differenza tra la pena pecuniaria principale e quella sostitutiva, previsione anche

⁴⁷⁷ *Ivi*, p. 23 e 24.

⁴⁷⁸ *Ivi*, p. 24.

⁴⁷⁹ *Ibidem*.

⁴⁸⁰ *Ibidem*.

⁴⁸¹ *Ibidem*.

⁴⁸² A. BERNARDI, *op. cit.*, p. 10.

⁴⁸³ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 28.

incoerente con le finalità di semplificazione del procedimento dettate dalla riforma⁴⁸⁴.

Inoltre anche con tale riforma permane il rischio che la pena pecuniaria sia efficace solo nei confronti dei condannati abbienti; mentre per i soggetti non in buone condizioni economiche si comporterebbe la conversione della pena con una sanzione più afflittiva quasi da far pensare che l'assenza di denaro possa essere essa stessa motivo di condanna⁴⁸⁵.

Tutte queste modifiche al procedimento di esecuzione della pena pecuniaria comportano la necessità di un aumento delle risorse umane e materiali per bilanciare l'incremento del carico di lavoro delle procure, dei giudici della cognizione e della magistratura di sorveglianza⁴⁸⁶, per cui sarebbero fondamentali investimenti strutturali e organizzativi di cui invece la riforma non si è preoccupata⁴⁸⁷.

Per due motivi si può ritenere che la nuova disciplina della pena pecuniaria sia più severa di quella precedente, in quanto prevede la conversione della pena non solo nei casi di insolvenza ma anche di insolvibilità del condannato ed in secondo luogo poiché va ad eliminare la libertà controllata, considerata fra le pene di conversione la meno afflittiva⁴⁸⁸. Non tenendo in considerazione tali due aspetti, si può affermare che la riforma è caratterizzata da un atteggiamento benevolo nei confronti del condannato, tale addirittura da essere criticato in quanto comporterebbe un bilanciamento a favore degli interessi del condannato e a sacrificio di quelli della vittima e più in generale della sicurezza collettiva⁴⁸⁹.

⁴⁸⁴ *Ibidem*.

⁴⁸⁵ A. GAUDIERI, *op. cit.*, p. 688.

⁴⁸⁶ A. BERNARDI, *op. cit.*, p. 9.

⁴⁸⁷ A. A. A. GIOVINAZZO, *op. cit.*, p. 29.

⁴⁸⁸ A. BERNARDI, *op. cit.*, p. 10.

⁴⁸⁹ *Ivi*, p. 10 e 11.

CONCLUSIONI

Nel presente elaborato si è posto l'intento di analizzare quelle che sono le funzioni svolte dalla giurisdizione di sorveglianza a seguito della riforma "Cartabia", con particolare riguardo ai compiti svolti dal magistrato di sorveglianza a seguito dell'introduzione delle nuove pene sostitutive.

Come abbiamo precedentemente detto, uno degli obiettivi fondamentali della riforma è quello di diminuire il sovraffollamento carcerario e di semplificare e velocizzare i processi.

Per raggiungere tali scopi sono stati previsti diversi percorsi alternativi rispetto alla detenzione in carcere quale pena da applicare ai condannati: infatti sono stati introdotti programmi di giustizia riparativa e le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi.

In conseguenza di tali previsioni sono state modificate dalla riforma alcune funzioni della magistratura di sorveglianza.

In *primis* bisogna fare riferimento all'intervento di maggiore importanza che ha apportato una fondamentale modifica ai compiti svolti dal magistrato di sorveglianza. Se precedentemente quest'ultimo era competente per la determinazione *ex novo* delle prescrizioni delle sanzioni sostitutive, oggi, a seguito della riforma, è stata attribuita al giudice della cognizione non solo la competenza a decidere quale pena sostitutiva sia più idonea da applicare al condannato nel singolo caso di specie, ma anche la determinazione iniziale del compendio delle prescrizioni sulla base dell'istruttoria dell'U.E.P.E., facendo sì che il magistrato di sorveglianza si debba occupare solo della successiva fase di "conferma" e "attualizzazione" delle prescrizioni.

Tale scelta è stata effettuata dal legislatore con l'intento di diminuire il notevole lavoro che gravava sulla giurisdizione di sorveglianza e che comportava l'aumento dei c.d. "liberi-sospesi", ossia quei condannati ad una pena non superiore ai quattro anni che rimanevano per lunghi tempi in attesa della decisione sulla loro sorte presa da parte del Tribunale di sorveglianza.

Attribuendo così l'applicazione della pena sostitutiva direttamente da parte del giudice della cognizione si cerca di ridurre il numero di questi condannati in attesa di decisione essendo questa presa immediatamente dal giudice del merito.

Inoltre con tale intervento non spetterà più al magistrato di sorveglianza stabilire gli obblighi e le prescrizioni a cui il condannato dovrà attenersi durante l'esecuzione della pena sostitutiva ma sarà di competenza del giudice della cognizione, per cui il magistrato di sorveglianza potrà solo, se necessario, modificarle successivamente.

Il magistrato di sorveglianza si occupa anche della revoca della sanzione sostitutiva potendo oggi non solo procedervi convertendola in detenzione nell'istituto penitenziario, unica possibilità prevista precedentemente alla riforma, ma anche in altra pena sostitutiva più grave di quella applicata evitando così il carcere.

Infine la giurisdizione di sorveglianza rimane competente per la sospensione, il differimento ed il rinvio della pena sostitutiva applicata.

Con riguardo invece alla pena pecuniaria la riforma è intervenuta modificando l'intero procedimento di esecuzione e conversione⁴⁹⁰ sia della pena pecuniaria principale che della pena pecuniaria sostitutiva, comportando cambiamenti anche nelle funzioni competenti alla magistratura di sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza ha un ruolo principale nella conversione della pena pecuniaria nel caso in cui il condannato non vi possa adempiere, detenendo il compito fondamentale di accertare della insolvenza o insolvibilità dello stesso a causa delle diverse conseguenze previste dalla riforma.

Inoltre il magistrato di sorveglianza è competente nel decidere sulla rateizzazione, oggi prevista in modo più favorevole al condannato, e sul possibile differimento della conversione della pena pecuniaria.

Infine, a differenza di quanto attuato precedentemente, al magistrato di sorveglianza viene attribuito anche il compito di occuparsi della c.d. conversione di secondo grado della pena pecuniaria, prima di competenza del Tribunale di sorveglianza.

In quanto la riforma è molto recente bisognerà aspettare un tempo consono per verificare se effettivamente tali interventi riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati di riduzione del lavoro della giurisdizione di sorveglianza e conseguentemente di diminuzione dei c.d. liberi-sospesi e più in generale della

⁴⁹⁰ Si fa riferimento all'articolo 660 c.p.p.

risoluzione dell'abnorme problema del sovraffollamento carcerario e della durata dei procedimenti italiani.

Per esempio sono stati già forniti dei dati sul numero di applicazioni delle pene sostitutive delle pene detentive brevi che sicuramente sono ritenuti incoraggianti visto il breve lasso di tempo da cui è in vigore la riforma, ma sono dati prematuri che non consentono ancora di fare valutazioni definitive sull'impatto della riforma sul nostro ordinamento⁴⁹¹.

⁴⁹¹ A. DELLA BELLA, *I primi dati ufficiali sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1400 in esecuzione*, in *Sistema Penale*, 1° dicembre 2023.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *La pena pecuniaria*, in *Il Ministero della Giustizia*, 12 luglio 2018, consultato il 19 ottobre 2023.

AA. VV., *Riforma Cartabia: cosa prevede e quali sono i cambiamenti*, in *Il Salvagente*, 28 gennaio 2023, consultato l'8 novembre 2023, (<https://ilsalvagente.it>).

AA. VV., *Sentenza Torregiani: Strasburgo condanna l'Italia*, in *Giurisprudenza Penale web*, 1° aprile 2013, consultato il 13 ottobre 2023.

AA.VV., *Ordine di esecuzione*, in *Studio Cuomo e partners*, 28 luglio 2023, consultato il 20 dicembre 2023.

ACQUAVIVA M., *Le misure alternative alla detenzione*, in *La legge per tutti*, 28 novembre 2022, consultato il 17 ottobre 2023.

BERNARDI A., *Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 18 maggio 2023, consultato l'8 gennaio 2024.

BORTOLATO M., *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Questione Giustizia*, 10 ottobre 2022, consultato il 10 novembre 2023.

BORTOLATO M., *Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I "liberi sospesi" e gli effetti della riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, consultato il 15 novembre 2023.

BOSI S., *Profili generali sul tema delle sanzioni sostitutive*, in *Rivista penale*, n. 2, 2023.

BUONASPERANZA M., *Sovraffollamento carcerario: in calo la popolazione reclusa ma stentano i progressi per risolvere il problema*, in *Giurisprudenza Penale web*, n. 3, 16 marzo 2017, consultato il 14 ottobre 2023.

CALAVITA O., *La riforma delle sanzioni sostitutive: riflessioni processualistiche in attesa del decreto legislativo*, in *Legislazione penale*, 13 febbraio 2022, consultato il 22 dicembre 2023.

CALCATERRA A., *Le novità introdotte dalla riforma Cartabia. Le nuove soluzioni sanzionatorie e il rinnovato ruolo dell'avvocatura*, in *Questione giustizia*, 15 febbraio 2023, consultato il 6 novembre 2023.

CECI N., *Depenalizzazione, messa in prova e clandestinità: la legge in Gazzetta*, in *Altalex*, 22 agosto 2014, consultato il 17 ottobre 2023.

COLOMBO A., *Un'anomalia italiana: il sovraffollamento carcerario*, in *Il Mulino*, n. 5, 2013, consultato il 12 ottobre 2023.

CONTI R., *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti del detenuto*, in *Il Mulino*, n. 4, 2013, consultato il 13 ottobre 2023.

D'ALESSIO V., *Capire la riforma Orlando: la modifica dell'ordinamento penitenziario*, in *www.iusinitinere.it*, 17 luglio 2017, consultato il 18 ottobre 2023.

D'ASCOLA V. N., *Ineffettività e incompletezza di un sistema sanzionatorio superato*, in *Processo Penale e Giustizia*, 2020, consultato il 10 ottobre 2023.

DAVÌ E., *Il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi*, in *Rivista penale*, n. 2, 2023.

DE GIOIA V., PAPIRI G., *La giustizia riparativa*, in *Rivista penale*, n. 12, 2022.

DE NIGRIS M., *Riforma Orlando in materia di ordinamento penitenziario*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, 7 settembre 2017, consultato il 18 ottobre 2023.

DE STRADIS L., *La riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà sostitutiva tra spinte innovatrici e problematicità applicative*, in *Rivista penale*, n. 3, 2023.

DE VITO R., *Fuori dal carcere? La “riforma Cartabia”, le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio*, in *Questione Giustizia*, 2021, consultato l’11 ottobre 2023.

DEL GIUDICE S., *Pene sostitutive: le novità introdotte dalla riforma Cartabia*, articolo tratto da “*La riforma Cartabia: relazione su novità normativa dell’Ufficio del Massimario*”, 2022, consultato il 15 dicembre 2023.

DELLA BELLA A., *I primi dati ufficiali sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1400 in esecuzione*, in *Sistema Penale*, 1° dicembre 2023, consultato il 29 dicembre 2023.

DELLA CASA F., GIOSTRA G., *Manuale di diritto penitenziario*, Torino, Giappichelli, 2020.

DI MUZIO F., *Giustizia riparativa e ruolo della vittima nella Riforma Cartabia*, in *Rivista penale*, n. 3, 2023.

DI TULLIO D’ELISIS A., *Sovraffollamento carcerario in Italia e rimedi risarcitori: interviene la Cedu*, in *Altalex*, 15 dicembre 2014, consultato il 14 ottobre 2023.

DOLCINI E., *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Dolcini e Paliero, II, Milano, 2006; L. GOISIS, *Le pene pecuniarie: storia, comparazione, prospettive*, in *Dir. Pen. Con.*, 2017, consultato il 19 ottobre 2023.

DONNARUMMA M. R., *La situazione carceraria in Italia: una sconfitta dello Stato di diritto*, in *Giurisprudenza penale web*, n. 12, 16 dicembre 2022, consultato il 14 ottobre 2023.

FIORENTIN F., FLORIO C., *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, Piacenza, La Tribuna, 2023.

GARGANI A., *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Legislazione Penale*, 20 gennaio 2022, consultato il 28 dicembre 2023.

GATTA G. L., *Giustizia penale: in vigore la riforma Cartabia. Il testo delle norme transitorie modificate dalla l. n. 199/2022 in sede di conversione del d.l. n. 162/2022*, in *Sistema penale*, 30 dicembre 2022, consultato il 10 gennaio 2024.

GATTA G. L., *Il giudice di cognizione torna ad essere giudice della pena: una prima condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva*, in *Sistema penale*, gennaio 2023, consultato il 16 novembre 2023.

GATTA G. L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”*, in *Sistema Penale*, 15 ottobre 2021, consultato il 7 novembre 2023.

GIALUZ M., J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, Torino, Giappichelli, 2022.

GIOVINAZZO A. A. A., *La pena pecuniaria tra modifiche normative e realismo operativo: alcune osservazioni critiche*, in *Sistema penale*, n. 4, 2023, consultato il 2 gennaio 2024.

GOISIS L., *Pena pecuniaria e “riforma Cartabia”. Un primo passo nel segno dell’effettività*, in PALAZZO F., RISICATO L. (a cura di), *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche, Giurisprudenza italiana*, n. 4., aprile 2023.

GROSSO C. F., PELISSERO M., PETRINI D., PISA P., *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2023.

GROSSO F., *Riforma Cartabia: riflessioni preliminari in materia di pene sostitutive*, in *Giurisprudenza Penale*, 2 maggio 2023, consultato il 14 novembre 2023.

GUIDI D., *La riforma delle “pene” sostitutive*, in *Legislazione penale*, 25 febbraio 2023, consultato il 18 dicembre 2023.

LARUSSA A., *Riforma penale: le nuove sanzioni sostitutive di pene detentive brevi*, in *Altalex*, 25 ottobre 2021, consultato il 23 ottobre 2023.

LORENZETTO E., *Nuove sinergie tra giustizia riparativa e procedimento penale*, in ALONZI F., LUDOVICI L., SPANGHER G. (a cura di), *Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche, Giurisprudenza italiana*, n. 5, maggio 2023.

LORUSSO F., *Nuovo regime dei permessi premio a detenuti per reato ostativo: la prima pronuncia*, in *Altalex*, 30 marzo 2023, consultato il 14 novembre 2023.

MACINA A., *La genealogia normativa della Riforma Cartabia nella prospettiva parlamentare*, in *Rivista penale*, n. 1, 2023.

MADIA N., *Note minime, con andamento rapsodico, sugli aspetti generale delle nuove pene sostitutive*, in *Rivista penale Diritto e Procedura*, 5 luglio 2023, consultato il 27 dicembre 2023.

MANNOZZI G., *Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa*, in PALAZZO F., RISICATO L. (a cura di), *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche, Giurisprudenza italiana*, n. 4, aprile 2023.

MARENGHI F., *Riforma penale e disciplina organi della giustizia riparativa*, in *Altalex*, 7 novembre 2022, consultato il 12 novembre 2023.

MINNELLA C., *La pena della detenzione domiciliare sostitutiva*, in *Rivista penale*, n. 2, 2023.

PADOVANI T., *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato ad ottenere risultati modesti*, in *Guida al diritto*, n. 41, 2022, consultato il 10 ottobre 2023.

PAVARIN G. M., *La legge “Cartabia” tra pene sostitutive e sorveglianza. Il giudice di cognizione diventa finalmente (ma solo se vuole) giudice della pena, oltre che del fatto-reato*, in *Giustizia insieme*, 2 maggio 2023, consultato il 15 novembre 2023.

PAVICH G., *La pena pecuniaria “riformata”*: criteri di commisurazione e modalità di rateizzazione dopo i recenti interventi legislativi, in *Rivista penale*, n. 4, 2023.

PISANI N., *Le pene sostitutive*, in PALAZZO F., RISICATO L. (a cura di), *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche, Giurisprudenza italiana*, n. 4., aprile 2023.

RAMPIONI M., *Pena pecuniaria: nuova disciplina, vecchi problemi*, in *Processo Penale e Giustizia*, n. 4, 2022, consultato l'8 gennaio 2024.

RISICATO L., *Introduzione*, in PALAZZO F., RISICATO L. (a cura di), *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale*, in *Dottrina ed attualità giuridiche, Giurisprudenza italiana*, n. 4, aprile 2023.

SANTALUCIA F., MARANO L., *La riforma della pena pecuniaria sostitutiva*, in *Rivista penale*, n. 3, 2023.

SAPONE B., *Il problema del sovraffollamento carcerario*, in *DirittoConsenso*, 5 novembre 2018, consultato il 12 ottobre 2023.

SELLARONI V., *Riforma processo penale: le nuove sanzioni sostitutive*, in *Altalex*, 24 novembre 2022, consultato il 13 dicembre 2023.

SPANGHER G., *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022.

STRADA A., *Le misure alternative alla pena detentiva*, in *DirittoConsenso*, 4 novembre 2021, consultato il 16 ottobre 2023.

TERRACINA C., *La nuova disciplina dell'esecuzione della pena pecuniaria*, in *Giustizia insieme*, 14 aprile 2023, consultato il 20 ottobre 2023.

TESONE C., *Misure alternative alla detenzione: quando si possono chiedere*, in *deQuo*, 13 marzo 2023, consultato il 16 ottobre 2023.

TURCHETTI S., *Legge svuotacarceri e esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 dicembre 2010, consultato il 13 ottobre 2023.

RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questo elaborato desidero ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini durante il percorso universitario.

In *primis* vorrei ringraziare il mio relatore, il Professor Ruaro, per la sua disponibilità e per avermi seguito con attenzione in questi mesi di scrittura della tesi.

Ringrazio tutta la mia famiglia, i miei fratelli ed i miei genitori per avermi sempre sostenuta in questi anni, in particolare mia madre per la sua pazienza e per avermi sempre ascoltata e mio padre per avermi supportata soprattutto in questi ultimi mesi.

Un ringraziamento va anche a tutte le mie amiche di sempre che mi sono state vicine in questi anni e alle amiche con cui ho condiviso il percorso di studi.

Infine ringrazio me stessa per tutti i sacrifici fatti, le nottate a studiare e per la determinazione che mi hanno permesso di raggiungere questo obiettivo.